

285.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 - Articolo 12, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	32
Missioni vaevoli nella seduta del 12 dicembre 1997 .....	5	(Sezione 4 - Articolo 13, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	38
Progetti di legge (Annunzio) .....	5	(Sezione 5 - Articolo 14, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	52
Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio) .....	5	(Sezione 6 - Articolo 15 ed emendamenti) .	53
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	5, 6	(Sezione 7 - Articolo 16, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	54
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	6	(Sezione 8 - Articolo 17, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	94
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 9 - Articolo 18 ed emendamenti) .	107
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	6	(Sezione 10 - Articolo 19, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	109
<b>Disegno di legge S. 2793</b> (approvato dal Senato) <b>n. 4354</b> .....	7	(Sezione 11 - Articolo 20 ed emendamenti) .....	137
(Sezione 1 - Articolo 10, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	9	(Sezione 12 - Articolo 21 ed emendamenti) .....	141
(Sezione 2 - Articolo 11, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	28		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni vevoli  
nella seduta del 12 dicembre 1997.**

Acquarone, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Gnaga, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Neri, Pinza, Pisapia, Prodi, Rivera, Sales, Sbarbati, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albertini, Acquarone, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Gnaga, Ladu, Maccanico, Mantovani, Mattioli, Mazzocchin, Neri, Pinza, Pisapia, Prodi, Rivera, Sales, Scalia, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 11 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MARINACCI: « Modifica all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, in materia di contrasto alle sofisticazioni nel settore dell'olio d'oliva » (4394);

NARDINI e MICHELANGELI: « Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato » (4395);

ALBONI ed altri: « Disposizioni per garantire la sicurezza dei gestori delle aree di servizio autostradali » (4396).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge  
costituzionale di iniziativa regionale.**

In data 11 dicembre 1997 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (4393).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 11 dicembre 1997 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

GALLETTI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza stradale » (doc. XXII, n. 40).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Ministero del tesoro.**

Il Ministero del tesoro, con lettera in data 4 dicembre 1997, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 216594 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.**

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 9 dicembre 1997, ha trasmesso il parere espresso in data 4 dicembre 1997, dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a norma degli articoli 6 e 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla medesima legge, relativamente al conferimento di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

Tale parere è stato trasmesso, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

#### **Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 10 dicembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione FAUSTINELLI ed altri n. 4/02734 pubblicata nell'*Allegato*

*B* ai resoconti della seduta del 5 marzo 1997, concernente l'organico degli uffici giudiziari di Brescia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

#### **Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazione all'articolo 48, comma 30, del disegno di legge recante: « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » (A.C. 4354).

La suddetta segnalazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE  
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

---

**(A.C. 4354, sezione 1)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Incentivi fiscali per il commercio).*

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al « Gruppo XIX » e alle « Attività non precedentemente specificate », di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 100 milioni di lire nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito

può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000. Il 50 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, alle imprese turistiche, che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese.

10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono

essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

##### **10. 1 (8.4070)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.*

##### **10. 2 (8.4069)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 6.*

##### **10. 3 (8.4068)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 7.*

##### **10. 4 (8.4067)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 8.*

##### **10. 5 (8.4066)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 9.*

##### **10. 6 (8.4065)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.*

##### **10. 7 (8.3825)**

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 9.</i>	
<b>10. 8 (8.3826)</b>	Malavenda.	<b>10. 18 (8.3840).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 8.</i>	
<b>10. 9 (8.3827)</b>	Malavenda.	<b>10. 19 (8.3843)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 7 e 9.</i>	
<b>10. 10 (8.3828)</b>	Malavenda.	<b>10. 20 (8.3844).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 8 e 9.</i>	
<b>10. 11 (8.3829)</b>	Malavenda.	<b>10. 21 (8.3847).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.</i>	
<b>10. 12 (8.3832)</b>	Malavenda.	<b>10. 22 (8.3823)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 6.</i>	
<b>10. 13 (8.3833)</b>	Malavenda.	<b>10. 23 (8.3824).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 7.</i>	
<b>10. 14 (8.3834).</b>	Malavenda.	<b>10. 24 (8.3824-bis).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 8.</i>	
<b>10. 15 (8.3835).</b>	Malavenda.	<b>10. 25 (8.3796).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 9.</i>	
<b>10. 16 (8.3838).</b>	Malavenda.	<b>10. 26 (8.3797).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 2, 6 e 8.</i>			
<b>10. 17 (8.3839).</b>	Malavenda.		

<i>Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 8.</i>	
<b>10. 27 (8.3800.)</b>	Malavenda.	<b>10. 37 (8.3814.)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 9.</i>	
<b>10. 28 (8.3801)</b>	Malavenda.	<b>10. 38 (8.3821)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 3.</i>	
<b>10. 29 (8.3802)</b>	Malavenda.	<b>10. 39 (8.3880.)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 4.</i>	
<b>10. 30 (8.3803.)</b>	Malavenda.	<b>10. 40 (8.3879.)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 5.</i>	
<b>10. 31 (8.3804.)</b>	Malavenda.	<b>10. 41 (8.3903.)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 6.</i>	
<b>10. 32 (8.3807.)</b>	Malavenda.	<b>10. 42 (8.3902)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 6 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 7.</i>	
<b>10. 33 (8.3808.)</b>	Malavenda.	<b>10. 43 (8.3901)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3, 6 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 8.</i>	
<b>10. 34 (8.3809.)</b>	Malavenda.	<b>10. 44 (8.3900.)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 2 e 9.</i>	
<b>10. 35 (8.3812)</b>	Malavenda.	<b>10. 45 (8.3899.)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 7.</i>			
<b>10. 36 (8.3813.)</b>	Malavenda.		

<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 4.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 9.</i>	
<b>10. 46 (8.4035.</b>	Malavenda.	<b>10. 56 (8.4046.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 6.</i>	
<b>10. 47 (8.4034.</b>	Malavenda.	<b>10. 57 (8.4043.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 7.</i>	
<b>10. 48 (8.4033.</b>	Malavenda.	<b>10. 58 (8.4042)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 8.</i>	
<b>10. 49 (8.4032)</b>	Malavenda.	<b>10. 59 (8.4041)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 9.</i>	
<b>10. 50 (8.4031)</b>	Malavenda.	<b>10. 60 (8.4040.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 7.</i>	
<b>10. 51 (8.4030.</b>	Malavenda.	<b>10. 61 (8.4037.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 8.</i>	
<b>10. 52 (8.4050.</b>	Malavenda.	<b>10. 62 (8.4058.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 9.</i>	
<b>10. 53 (8.4049.</b>	Malavenda.	<b>10. 63 (8.4057.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 8.</i>	
<b>10. 54 (8.4048.</b>	Malavenda.	<b>10. 64 (8.4054.</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 8.</i>			
<b>10. 55 (8.4047.</b>	Malavenda.		

<p><i>Sopprimere i commi 1, 7 e 9.</i></p> <p><b>10. 65 (8.4053.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 1.</i></p> <p><b>*10. 75 (8.3765.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1, 8 e 9.</i></p> <p><b>10. 66 (8.4076.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 1.</i></p> <p><b>10. 76 (8.26)</b></p> <p style="text-align: right;">Bono, Armani, Valensise.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 2.</i></p> <p><b>10. 67 (8.3795.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><b>Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale</b></p> <p><i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i></p> <p>Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal 1° gennaio 1998 è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche per l'acquisto di beni strumentali.</p> <p>Conseguentemente, all'A.C. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, ridurre tutti gli stanziamenti del 10 per cento</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i></p> <p><b>10. 68 (8.3794.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><b>10. 77 (8. 46)</b></p> <p style="text-align: right;">Danese.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 4.</i></p> <p><b>10. 69 (8.3793.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 1, dopo le parole: alle imprese turistiche, aggiungere le parole: ed alle imprese agricole che diano luogo ad attività agrituristiche.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 5.</i></p> <p><b>10. 70 (8.3792)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><b>10. 84 (8. 22)</b></p> <p style="text-align: right;">Poli Bortone, Aloi, Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo, Bono.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 6.</i></p> <p><b>10. 71 (8.3791)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 1, dopo le parole: alle imprese turistiche, aggiungere le parole: ed alle imprese agricole che diano luogo ad attività agrituristiche.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 7.</i></p> <p><b>10. 72 (8.3790.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><b>10. 669 (8.13)</b></p> <p style="text-align: right;">Poli Bortone, Aloi, Carrara, Caruso, Fino, Franz, Losurdo.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 8.</i></p> <p><b>10. 73 (8.3789.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	
<p><i>Sopprimere i commi 1 e 9.</i></p> <p><b>10. 74 (8.3788.)</b></p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	

*Al comma 1, sostituire le parole:* che acquistano beni strumentali come *con le seguenti:* nonché ai soggetti iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e delle tintolavanderie che acquistano beni strumentali corrispondenti a quelli.

**10. 83 (8.20)**

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Mania, Alboni, Bocchino, Bono.

*Al comma 1, sostituire le parole:* che acquistano beni strumentali come *con le seguenti:* nonché ai soggetti iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, e delle tintolavanderie che acquistano beni strumentali corrispondenti a quelli.

**10. 85 (8. 42)**

Barral, Chiappori, Giorgetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

**10. 78 (8. 6)**

Giorgetti, Bagliani, Roscia.

**Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Al comma 1, dopo la parola:* motoveicoli, *sopprimere le parole:* edifici costruzioni e fabbricati di qualunque tipologia.

**10. 79 (8. 23)**

Carlo Pace, Bono.

*Al comma 1, sostituire le parole:* edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia, *con le parole:* nonché edifici, costruzioni e fabbricati che non siano strumentali per natura.

**10. 82 (8.21)**

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* ma incluse le spese di ammodernamento e ristrutturazione degli immobili funzionali all'esercizio dell'impresa

*Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti nei residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.*

**10. 81 (8.24)**

Pace, Bono.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia, *con il seguente testo:* ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli e motoveicoli, nonché di edifici ad uso abitativo o di costruzioni non ad uso abitativo non destinate alle attività commerciali o turistica delle imprese richiedenti.

**10. 180 (8. 54)**

Garra.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Allo scopo di promuovere investimenti tecnologici ed adeguamenti strutturali necessari all'accrescimento della competitività in agricoltura il credito d'imposta è concesso altresì alle imprese agri-

cole che provvedono all'ampliamento delle superfici, alla ristrutturazione ed ammodernamento degli edifici e degli impianti, alla sistemazione dei terreni ed all'acquisto di beni strumentali necessari alla loro attività. Tale concessione è compatibile con le altre agevolazioni di diversa natura concesse alle stesse imprese a termini della normativa nazionale e comunitaria.

**10. 80 (8. 25 e 8.14.)**

Poli Bortone, Losurdo, Fino,  
Aloi, Franz, Bono.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ma incluse le spese di ammodernamento e ristrutturazione degli immobili funzionali all'esercizio dell'impresa.

**10. 87 (8. 1)**

Carlo Pace.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**10. 88 (8.3896)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 5.*

**10. 89 (8.3895).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 6.*

**10. 90 (8.3894).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 7.*

**10. 91 (8.3893).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 8.*

**10. 92 (8.3892)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2, 3 e 9.*

**10. 93 (8.3891)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**10. 94 (8.3785.)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**10. 95 (8.3784)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 5.*

**10. 96 (8.3783).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 6.*

**10. 97 (8.3782)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 7.*

**10. 98 (8.3781)**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 8.*

**10. 99 (8.3860).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 2 e 9.*

**10. 100 (8.3859).**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**10. 101 (8.3762-bis).**

Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole, rispettivamente: 20 per cento e 100 milioni, con le seguenti: 40 per cento e 350 milioni.*

*Conseguentemente al comma 9 incrementare lo stanziamento da lire 500 miliardi a lire 1.500 miliardi in ragione di lire 750 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 750 miliardi per l'esercizio 2000.*

**10. 103 (8. 27)**

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole, rispettivamente: 20 per cento e 100 milioni, con le seguenti: 30 per cento e 200 milioni.*

Conseguentemente, all'A.C. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, ridurre tutti gli stanziamenti del 10 per cento

**10. 203 (8. 45)**

Danese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 49.000.000.*

**10. 172. (Ex 8. 60)**

Malavenda.

*(Segue una serie di 520 emendamenti sino a 10. 673 (Ex 8.581) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1 sostituire le parole: cento milioni con le seguenti: cinquanta milioni.*

**10. 200.**

La Commissione.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG, con le seguenti: dell'IVA, dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP.*

**10. 104 (8. 28)**

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: IRPEG, aggiungere le seguenti: e dell'IRAP.*

**10. 102 (8. 41)**

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

**Segue compensazione del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 19.**

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

**10. 105 (8.4007).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 6.*

**10. 106 (8.4006).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 7.*

**10. 107 (8.4005).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 8.*

**10. 108 (8.4004).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3, 4 e 9.*

**10. 109 (8.4003).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**10. 110 (8.3856).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3 e 5.*

**10. 111 (8.3855).**

Malavenda.

*Sopprimere i commi 3 e 6.*

**10. 112 (8.3854).**

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 3 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 7.</i>	
<b>10. 113 (8.3853).</b>	Malavenda.	<b>10. 120 (8.3909).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 8.</i>	
<b>10. 114 (8.3852)</b>	Malavenda.	<b>10. 121 (8.3908).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 9.</i>	
<b>10. 115 (8.3851)</b>	Malavenda.	<b>10. 122 (8.3907).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 3.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 6 e 7.</i>	
<b>10. 116 (8.3763).</b>	Malavenda.	<b>10. 123 (8.4023).</b>	Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 10 sino alla fine del periodo con le seguenti: al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 7 e 8.</i>	
<b>10. 117 (8. 29)</b>	Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierto, Franz, Bocchino, Bono.	<b>10. 124 (8.4022)</b>	Malavenda.
<i>Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:</i>		<i>Sopprimere i commi 4, 8 e 9.</i>	
<i>3-bis. Non sono soggetti all'obbligo di registrazione i contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.</i>		<b>10. 125 (8.4021)</b>	Malavenda.
<b>10. 118 (8.30).</b>	Colucci, Giovanni Pace, Car- diello, Antonio Rizzo, Bono.	<i>Sopprimere i commi 4, 9 e 6.</i>	
<b>Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale).</b>		<b>10. 126 (8.4024).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 4 e 5.</i>	
<b>10. 119 (8.3910).</b>	Malavenda.	<b>10. 127 (8.3869).</b>	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 4 e 6.</i>	
		<b>10. 128 (8.3868).</b>	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 4 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 6.</i>	
<b>10. 129 (8.3867).</b>	Malavenda.	<b>10. 138 (8.3862)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 7.</i>	
<b>10. 130 (8.3866).</b>	Malavenda.	<b>10. 139 (8.3861)</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 8.</i>	
<b>10. 131 (8.3865).</b>	Malavenda.	<b>10. 140 (8.3878).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 5 e 9.</i>	
<b>10. 132 (8.3864).</b>	Malavenda.	<b>10. 141 (8.3877).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 4.</i>		<i>Sopprimere il comma 5.</i>	
<b>* 10. 133 (8.3764).</b>	Malavenda.	<b>10. 142 (8.3766).</b>	Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 4.</i>		<i>Sopprimere i commi 6, 7 e 8.</i>	
<b>* 10. 134 (8. 31)</b>		<b>10. 143 (8.4015).</b>	Malavenda.
Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierto, Franz, Bocchino, Bono.		<i>Sopprimere i commi 6, 7 e 9.</i>	
<i>Sopprimere i commi 5, 6 e 7.</i>		<b>10. 144 (8.4014).</b>	Malavenda.
<b>10. 135 (8.3904).</b>	Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 6 e 7.</i>	
<i>Sopprimere i commi 5, 6 e 8.</i>		<b>10. 145 (8.3874).</b>	Malavenda.
<b>10. 136 (8.4019).</b>	Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 6 e 8.</i>	
<i>Sopprimere i commi 5, 6 e 9.</i>		<b>10. 146 (8.3873).</b>	Malavenda.
<b>10. 137 (8.4018).</b>	Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 6 e 9.</i>	
		<b>10. 147 (8.3872)</b>	Malavenda.

<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p><b>10. 148 (8.3767.)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>(Segue una serie di 400 emendamenti sino a 10.1101 (Ex 8.1001) recanti variazioni in serie).</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 7, 8 e 9.</i></p> <p><b>10. 159 (8.4011)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 1.000 miliardi in ragione di lire 500 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 500 miliardi per l'esercizio 2000.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 7 e 8.</i></p> <p><b>10. 160 (8.3890.)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Conseguentemente, ridurre di lire 500 miliardi per il 1999 e di lire 500 miliardi per il 2000 l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 14, della legge n. 662 del 1996 a titolo di apporti al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa.</i></p>
<p><i>Sopprimere i commi 7 e 9.</i></p> <p><b>10. 161 (8.3889.)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><b>10. 150 (8.17)</b>  Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p><b>10. 162 (8.3768.)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p><b>10. 164 (8. 37 e 8. 34 e 8.35)</b>  Amoruso, Bono, Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.</p>
<p><i>Sopprimere i commi 8 e 9.</i></p> <p><b>10. 163 (8.3886.)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><b>Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale</b></p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p><b>10. 166 (8.3769.)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i>  <i>Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p> <p><b>10. 167 (8.3770.)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><b>10. 165 (8. 8)</b>  Stucchi, Ballaman, Pagliarini.</p>
<p><i>Al comma 9, sostituire le parole: 500 miliardi con le seguenti: 49 miliardi e 757.000.</i></p> <p><b>10. 700 (Ex 8. 600)</b></p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i>  <i>Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.</i>  <i>Conseguentemente all'A.C. 4355, alla Tabella C, di cui al comma 3 dell'articolo 2, apportare le seguenti variazioni:</i>  Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.  Legge n. 163 del 1985 ...Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore</p>

dello spettacolo 15.1.2.2. — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800) 15.2.1.1. — capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874).

1999: — 250 miliardi;

2000: — 250 miliardi.

**10. 166 (8.7)**

Stucchi, Ballaman, Pagliarini.

*Sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:*

10. Per consentire l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, le somme non impegnate della legge n. 549 del 1995 articolo 2 comma 42, fatte salve le somme destinate al finanziamento di programmi regionali, e della legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 194, sono versate all'entrata dello Stato per essere ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e successivamente versate nell'apposita sezione del Fondo. Alla medesima sezione del Fondo sono assegnate le disponibilità previste per gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale, di cui all'articolo 8 commi 2 e 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266.

*Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.*

**10. 151 (8. 48)**

Marzano, Cicu, Danese, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**10. 157**

Alessandro Rubino, Romani.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 20 per cento a discrezione dei comuni.*

**10. 153 (8. 9)**

Stucchi, Ballaman, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

**Seguono compensazioni nn. 5, 9, 10.**

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le parole: 20 per cento.*

*Conseguentemente ridurre di pari importo alla tabella A del disegno di legge 4355 lo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio.*

**10. 152 (8. 19)**

Conte, Leone, Armosino, Berruti, Paroli, Viale.

*Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le parole: 20 per cento.*

**10. 155**

Caveri.

*Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 10 per cento*  
*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 39.*

**10. 154**

Stucchi, Ballaman, Pagliarini.

**Seguono compensazioni nn. 5, 9, 10.**

*Al comma 10 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1998: —300 miliardi;

1999: —200 miliardi;

2000: —100 miliardi.

## Ministero del tesoro:

1998: -300 miliardi;  
1999: -200 miliardi;  
2000: -100 miliardi.

## Ministero dei trasporti:

1998: -150 miliardi;  
1999: -100 miliardi;  
2000: - 50 miliardi.

## Politiche agricole:

1998: - 30 miliardi;  
1999: - 20 miliardi;  
2000: - 10 miliardi.

## Ministero del lavoro:

1998: -300 miliardi;  
1999: -200 miliardi;  
2000: -100 miliardi.

## Ministero degli esteri:

1998: - 90 miliardi;  
1999: - 60 miliardi;  
2000: - 30 miliardi.

**10. 156 (8. 47).**

Alessandro Rubino, Romani.

*Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le parole: del 20 per cento.*

**10. 168 (8. 36)**

Bono, Valensise, Armani.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 10, sostituire le parole: del 40 per cento con le seguenti: del 20 per cento.*

**10. 201.**

La Commissione.

*Al comma 11, lettera a), sostituire la parola: ventimila con la seguente: due.*

**10. 1110 (Ex 8. 3220)**

Malavenda.

*(Segue una serie di 550 emendamenti sino a 10.1661 (Ex 8.3770) recanti variazioni in serie).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*10-bis.* Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche ed alle persone giuridiche operanti nel settore della pesca professionale, che in Italia acquistano motori marini destinati ad essere installati a bordo di motopescherecci.

Il contributo viene corrisposto per un biennio, o decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997. Per i suddetti motori farà fede, ai fini della attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione della Capitaneria di Porto o della Circo-scrizione doganale.

Con decreto del Ministro per le politiche agricole vengono stabilite le modalità di attuazione dell'intervento.

Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di lire 5 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo centrale per il Credito Peschereccio istituito con legge 26 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni.

**10. 169 (8. 38)**

Bono, Valensise.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*10-bis.* Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,

con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto, alle imprese operanti in agricoltura, iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che in Italia acquistano le macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, nonché le macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Sono ricomprese nel contributo anche le medesime macchine ed attrezzature che non circolano su strada e quindi non sono immatricolate. Il contributo viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997. Per le suddette macchine o attrezzature, non essendo prevista l'iscrizione in un pubblico registro, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di 100 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale.

**10. 170 (8. 39)**

Bono, Valensise.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche ed alle persone giuridiche che, in Italia, acquistano o acquisiscono in locazione finanziaria macchine operatrici ed attrezzature di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, anche se non circolano su strada e quindi non immatricolate in quanto operano in cave e cantieri, tra le quali macchine operatrici industriali da cantiere, macchine per il movimento terra, gru, carrelli industriali per il sollevamento e movimentazione interna ed esterna.

Il contributo viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997, dietro presentazione di una dichiarazione giurata da parte di colui che vende nella quale è indicato il prezzo medio di mercato della macchina operatrice e/o dell'attrezzatura per la quale è richiesto il suddetto contributo. Nel caso in cui predette macchine operatrici ed attrezzature, non siano iscritte in pubblici registri, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626 e decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le maggiori entrate accertate connesse all'aumento delle vendite realizzate per effetto della presente disposizione.

**10. 171 (8. 40)**

Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Estensione al commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23*

giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al comma 1, lettera b) *dopo le parole: ivi compreso il settore delle telecomunicazioni sono inserite le seguenti: e il settore del commercio.*

**10. 01 (8. 01)**

Barral, Giorgetti, Bagliani.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Estensione al commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).*

1. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "ivi compreso il settore delle telecomunicazioni" sono inserite le seguenti: "e il settore del commercio".

**10. 02 (8. 03)**

Valensise, Bono, Armani.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia

fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole “esattore delle imposte dirette” devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole “l'intendenza di finanza” devono ritenersi modificate in “Direzioni regionali delle entrate”;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere

preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: “estratti o essenze di caffè, di tè e di matè”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire 100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 2)****ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

*(Agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico).*

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dal sisma, come individuate da ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella ri-

parazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1.

3. Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione, non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 3 devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. Tutti gli interventi di cui al comma 3, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere possibilmente eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con quota dei risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 34.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** (ex 9.101)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 2.** (ex 9. 102.)

Malavenda.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Ministro per il coordinamento della protezione civile con le seguenti: Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile.*

**11. 3.** (ex 9. 7.)

Frattini.

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 5.** (ex 9. 103.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**11. 6.** (ex 9. 104.)

Malavenda.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* A decorrere dal periodo di paga in corso al 26 settembre 1997 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 marzo 1998, le imprese del settore alberghiero e termale, operanti nelle Regioni Marche ed

Umbria, sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi afferenti le retribuzioni corrisposte al personale dipendente e/o dovuti per titolari delle aziende stesse direttamente impegnati nell'attività di impresa.

**11. 7.** (ex 9. 6.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Benedetti Valentini.

**Seguono le compensazioni del gruppo AN**

*Sopprimere il comma 4.*

**11. 8.** (ex 9. 105.)

Malavenda.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi agli anni 1997 e 1998 con esclusione delle quote di cui all'articolo 2 comma 6 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e all'articolo 11 comma 4 del decreto-legge n. 104 del 16 febbraio 1996, sono destinati ad investimenti per la realizzazione nelle regioni Umbria e Marche di abitazioni, che rimarranno di proprietà degli enti, da locare prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

**11. 9.** (ex 9. 9.)

Alemanno.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Oltre alle quote previste alla lettera q) dell'articolo 3 della legge n. 457 del 1978, i fondi del CER, Comitato per l'edilizia residenziale, sono finalizzati ad investimenti abitativi nelle regioni Umbria e Marche da destinare prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Al fine di procedere con la massima urgenza, gli interventi sono disciplinati con apposito regolamento, che dovrà essere re-

dato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da un apposito comitato di saggi composto da otto membri nominati dalle Commissioni Lavori Pubblici della Camera e del Senato, da una rosa di nominativi proposti rispettivamente da: ministero degli interni, ministero dei lavori pubblici, ministero del tesoro, ministero dei beni culturali ed ambientali, UPI, ANCI, Conferenza dei presidenti delle regioni e Cassa depositi e prestiti. Le Commissioni lavori pubblici della Camera e del Senato nomina altresì il Presidente e due Vice Presidenti.

**11. 10.** (ex 9. 10.)

Alemanno.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

“ART. 9.-bis.

1. Al fine di permettere ai cittadini di destinare l'8 per mille del reddito delle persone fisiche ai comuni delle regioni delle Marche e dell'Umbria, colpite dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, allo scopo di utilizzarli per una rapida ricostruzione, il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche in occasione della predisposizione dei modelli 740 per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 1997”.

**11. 01** (ex 9. 03.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano

ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di scarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che

non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente

(esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

**(A.C. 4354, sezione 3)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Disposizioni in favore di soggetti colpiti da calamità).*

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.

2. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi assistenziali e previdenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi assistenziali e previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Il termine previsto dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante « Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 », è prorogato al 31 dicembre 1998.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 12**

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** (10. 22.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**12. 2.** (10. 21.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 3.** (10. 23.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**12. 4.** (10. 24.)

Malavenda.

*Al comma 3, sostituire le parole da sismici a sisma con le seguenti:* calamitosi verificatisi nell'intero territorio nazionale negli anni 1996 e 1997 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito alla calamità naturale.

**12. 5.** (10. 14.)

Parolo, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 3, dopo le parole:* nell'anno 1996, *aggiungere le seguenti:* e degli eventi calamitosi (alluvioni) avvenuti nel Veneto nel 1996/1997, in particolare nei comuni dell'Alto Vicentino, tra le quali le zone di Breganze, Villaveria, San Giorgio di Periena, Maragnole e nei comuni di Zugliano, Sarcedo, Thiene, Zanè, Carrè, Grumolo Pedemonte, Fara, Breganze, Sarcedo, Laghi, Stoppari, Tezze, Valdagno.

**12. 6.** (10. 12.)

Apolloni, Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

*Al comma 3, dopo le parole:* nell'anno 1996, *aggiungere le seguenti:* e degli eventi calamitosi (alluvioni) avvenuti nel Veneto nel 1996 e 1997, e nella Lombardia nel 1997.

**12. 7.** (10. 11.)

Apolloni, Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

*Al comma 3, sostituire le parole da per il a: sisma con le seguenti:* e agli eventi alluvionali verificatisi nella regione Lombardia nel mese di giugno 1997 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito alla calamità naturale.

**12. 8.** (10. 13.)

Parolo, Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Ai comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della Protezione civile (n. 933/FPC/ A - settore privato), ai fini del completamento della ristrutturazione degli immobili danneggiati, è assegnato un finanziamento di lire 80 miliardi per il 1998.

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di lire 80 miliardi rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

**12. 9.** (10. 1.)

Bergamo.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

3-bis. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata un'ulteriore spesa complessiva di lire 26 miliardi da ripartire nel triennio 1998-2000. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione ai suddetti comuni delle somme stanziare nel seguente modo:

a) lire 8 miliardi, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1998, per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) lire 18 miliardi, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1998, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.

3-ter. La somma di cui alla lettera *b*) del comma 1, è assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza:

a) quanto a lire 10 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia ed al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

b) quanto a lire 8 miliardi alla Regione Veneto ed al Provveditorato di Venezia

*Conseguentemente all'A.C. 4355, alla Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Legge 163 del 1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2.-cap.6567-6603-6674-6675-6676-6800; 15.2.1.1.-cap. 78707871-7872-7873-7874).

1998: -26 mld

1999: -26 mld

2000: -26 mld

#### 12. 10. (10.2)

Ballaman, Stefani, Lembo, Cavaliere, Apolloni, Vascon, Luciano Dussin, Guido Dussin, Fontan, Bampo, Fontanini, Pittino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per far fronte ai danni provocati dagli eventi calamitosi che hanno interessato i comuni di Thiene, San Giorgio di Perlana, Maragnole, Zanè, Carrè, Fara, Zugliano, Breganze, Mason Vicentino, Grumolo Pedemonte, Laghi, Stroppari, Tezze, Preara di Montecchio, Precalcino, Sarcedo, Villaverla e Caldogno, in Provincia di Vicenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi da ripartire nel triennio 1998-2000. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'erogazione ai suddetti comuni delle somme stanziata.

*Conseguentemente all'A.C. 4355, alla Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche :*

Rubrica Ministero degli affari esteri.

"Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987"

Stanziamanti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.1.1.0. - Funzionamento- capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470: 3.1.2. I. - Paesi in via di sviluppo - capp. 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500).

1998: - 20 miliardi;

1999: -20 miliardi;

2000: -20 miliardi.

#### 12. 11. (10.3.)

Apolloni

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 185 del 1992 è sostituito dal seguente: "Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo le aziende agricole singole ed associate, purché le aziende costituite in forma societaria, perché abbiano come unico oggetto sociale quello dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ricadenti nelle zone limitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della P.L.V. comprese le cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e le associazioni riconosciute dai produttori agricoli che abbiano avuto una riduzione dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2".

#### 12. 13. (10. 9)

Losurdo, Poli Bortone, Fino, Franz, Aloï, Nuccio Carrara, Bono, Valensise.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche accertate e riconosciute ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n 185, sono esonerati dal pagamento dei contributi consortili di bo-

nifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli. La durata degli esoneri è determinata su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Bolzano e di Trento ed è indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della medesima legge. Lo Stato, tramite le regioni coadiuvate dai comuni interessati, provvede all'erogazione ai consorzi di bonifica delle somme corrispondenti al mancato gettito contributivo derivante dall'applicazione del presente comma, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei Tesoro, sono stabilite le modalità di versamento di tali somme, al termine del periodo di sospensione, nonché le corrispondenti modalità di ristrutturazione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato."

*Conseguentemente:*

*All'articolo 36, comma 2, primo periodo, sostituire le parole del 12,01 per cento con le seguenti dell'80 per cento;*

*al secondo periodo sostituire le parole riduzione dei 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti riduzione del 50 per cento.*

**12. 14.** (10. 10)

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 3, comma 4, lettera c-bis) del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, *sostituire le parole da:* anche a serbatoio *con le seguenti:* dove possibile, tenuto conto delle particolari esigenze per il riempimento dell'invaso, a seguito di rapido svuotamento del serbatoio.

**12. 15.** (10. 15)

Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 4*

**12. 20.**

Malavenda.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le disposizioni dettate dai commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi calamitosi rappresentati dall'alluvione che ha colpito parti della Regione Campania nel 1996.

**12. 21**

Carlo Pace.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Le disposizioni dettate dai commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle spese sostenute nei periodi di imposta relativi agli anni 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi calamitosi rappresentati dall'alluvione che ha colpito parti della Regione Campania nel 1996.

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

**12. 03** (ex 10. 03)

Carlo Pace, Bono.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modi-

ficazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 4)****ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 13.***(Disposizioni fiscali varie).*

1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 — 06.02. ex 06.03 — 06.04) ».

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;

b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;

c) esercenti tintolavanderie;

d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;

e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;

f) esercenti attività turistica.

g) esercenti attività di estetista;

h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2.

5. Gli esercenti attività di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

6. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare

l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonchè nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumen-

tando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva n. 95/59/CE. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000.

10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9.

11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « dei commi da 86 a 95 » sono aggiunte le seguenti: « nonchè a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità. ». Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 30 giugno 1998.

12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 è sostituito dal seguente:

« 99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica

e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene è situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione ».

13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attività di cui al primo periodo del presente comma sarà effettuata sulla base di uno o più specifici progetti definiti sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potrà avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso *standard* tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per

il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonché, per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 è sostituito dal seguente:

« 22. Per le attività di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché a quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-*bis*, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso è erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso è disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. È consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via

provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalità di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sarà adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, rilevato nell'anno precedente».

15. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437.

17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1° gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra

le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 13.

*Sopprimere il comma 1.*

**13. 1** (ex 11. 1857.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**13. 2.** (ex 11. 1858).

Malavenda.

*Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: e nei due successivi con le seguenti: l'intero ammontare delle.*

**13. 3.** (ex 11. 36.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.

*Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: con esclusione degli impianti igienici.*

#### **Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**13. 4.** (ex 11. 75.)

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*f-bis)* esercenti attività artigianale in zone montane senza l'ausilio di collabora-

tori diversi dai familiari o che abbiano alle proprie dipendenze esclusivamente apprendisti.

**Seguono le compensazioni del gruppo AN.**

**13. 5.** (ex 11. 37.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Zacchera, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**13. 6.**

Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

**13. 7.**

Malavenda.

*Al comma 3, sostituire le parole: in quello successivo con le seguenti: nei due anni successivi.*

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**13. 8.** (ex 11. 74.)

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del gruppo AN.**

**13. 9.** (ex 11. 39.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.

*Sostituire i commi dal 5 all'8 con il seguente:*

5. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte terza, relativa a

beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:

128) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65. 01, 65. 02, 65. 03, 65. 04, 68. 13-A e 13-B e 70. 20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni;

129) calzature.

**Seguono compensazioni del gruppo AN**

**13. 10.** (ex 11. 45.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 5.*

**13. 11.** (ex 11. 1852.)

Malavenda.

*Al comma 5, sostituire le parole da: Gli esercenti fino a 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti: Tutti gli esercenti attività di commercio, che hanno subito un aumento IVA sui loro prodotti pari al 25 per cento,*

**Seguono compensazioni del gruppo AN.**

**13. 12.** (ex 11. 43.)

Fei, Bono, Valensise.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per le vendite di prodotti tessili, abbigliamento e calzature eseguite nei confronti di privati, direttamente dalle imprese artigiane nei laboratori e nei luoghi di produzione, è possibile diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997 e l'imposta relativa alle cessioni dei medesimi

prodotti risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

**Seguono compensazioni del gruppo AN.**

**13. 13.** (ex 11. 44.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Per le vendite di prodotti tessili, abbigliamento e calzature eseguite nei confronti di privati, direttamente dalle imprese artigiane nei laboratori e nei luoghi di produzione, è possibile diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997 e l'imposta relativa alle cessioni dei medesimi prodotti risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto.

**Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**13. 14.** (ex 11. 79.)

Barral, Chiappori, Giorgetti.

*Sopprimere il comma 7.*

**13. 15.** (ex 11. 1854.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 8.*

**13. 16.** (ex 11. 1855.)

Malavenda.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: 104.*

**13. 70.**(11. 170)

Malavenda.

*(Segue una serie di 100 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 9, sopprimere il secondo periodo*

**13. 65.**

Bono, Lo Presti.

*Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 20 milioni e 101.001.*

**13. 71.**(ex 11. 280)

Malavenda.

*(Segue una serie di 520 emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Al comma 9, terzo periodo, ovunque ricorra, sostituire le parole: 400 miliardi con le seguenti: 40 milioni e 101.001.*

**13. 100** (ex 11. 810)

Malavenda.

*(Segue una serie di 1050 emendamenti, sino a 13. 1151 (ex 11. 1910), emendamenti recanti variazioni in serie).*

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dopo la parola: "prestazioni" sono soppresse le parole: "e le indennità".

**13. 17.** (ex 11. 85.)

Danese.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Il termine di denuncia per le iscrizioni a catasto ovvero per le variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 1999 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 47/85.

**13. 18.** (ex 11. 99.)

Armosino.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'impresa può richiedere che l'opzione di cui al quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitata per il 1998 abbia effetto anche per il trimestre ottobre-dicembre 1997.

**13. 19.** ( ex 11. 124.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale.

*Sopprimere il comma 11.*

**13. 20.**

Malavenda.

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 90 sono aggiunti i seguenti:

"90-bis. Le case cantoniere compresi i terreni che ne costituiscono pertinenza, non più utili per i fini istituzionali, e quelle non più utilizzate od occupate di fatto alla data del 30 giugno 1997, vengono trasferite di diritto al patrimonio disponibile dei comuni, ove sono catastalmente ubicate. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 120 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, ad individuare l'elenco delle case cantoniere aventi i requisiti di cui sopra. Il Ministro dei lavori pubblici aggiorna annualmente tale elenco.

90-ter. Nel termine di sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, il Ministero dei lavori pubblici provvede a notificare l'elenco delle case cantoniere da dismettere ai rispettivi comuni interessati. L'iter procedurale del trasferimento dal demanio stradale al patrimonio disponibile dei comuni è a carico di questi ultimi, i quali devono provvedere nel termine di un anno dalla notifica. Trascorso inutilmente tale termine l'ente A.N.A.S. è obbligato a proce-

dere all'alienazione dei beni di cui trattasi mediante asta pubblica. Il trasferimento a favore dei comuni avviene in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto".

**13. 21.**

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*13. 22.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*13. 23.** (ex 0. 11. 1861. 31)

Bono, Lo Presti.

*Al comma 12, capoverso 99, primo periodo, sostituire le parole da:* quando il loro valore di stima *fino a:* per importi superiori *con le seguenti:* sulla base del miglior prezzo di mercato

**13. 24.**

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 13.*

**13. 25.**

Malavenda.

*Al comma 13, primo periodo, sopprimere la parola:* straordinario

**13. 26.**

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da:* straordinario *fino a:* immobiliari *con le seguenti:* di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

**13. 27.**

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: normativa comunitaria aggiungere le seguenti: e nazionale.*

**13. 28.**

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, terzo periodo, sopprimere la parola: straordinario*

**13. 29.**

Copercini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Il termine di denuncia per le iscrizioni al catasto ovvero per le variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 1999 con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 47/85.

**13. 30.** (ex 11. 100.)

Armosino.

*Sopprimere il comma 14.*

**\*13. 31**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 14.*

**\*13. 32.** (ex 0. 11. 1861. 28)

Bono, Lo Presti.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*\*13. 33.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 15.*

**\*\*13. 34.** (ex 0. 11. 1861. 29)

Bono, Lo Presti.

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

15-bis. 1. L'IRPEF si applica in ragione di due aliquote, rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

15-ter. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i volumi di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per minimo vitale e di un volume complessivo per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e sociali individuate e documentate.

15-quater. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è fissata nella misura del 33 per cento.

15-quiues. La previsione di minore entrata va effettuata tenendo conto dell'incremento della produzione e di conseguenza della base imponibile determinata dai commi precedenti nonché dalla riduzione dell'evasione fiscale per effetto della riduzione dell'aliquota.

15-sexies. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

*Conseguentemente all'articolo 34 comma 2, secondo periodo, sostituire le parole non inferiore all'1 per cento con le seguenti non inferiore al 2,5 per cento.*

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria.n. 4355, articolo 2, comma 3, Tab. C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria.n. 4355, articolo 2, Tab. A, modificare le seguenti voci:

	(miliardi di lire)		
	1998	1999	2000
Presidenza Consiglio dei Ministri	—300	—200	—100
Ministero tesoro	—300	—200	—100
Ministero trasporti	—150	—100	— 50
Politiche agricole	— 30	— 20	— 10
Ministero lavoro	—300	—200	—100
Ministero esteri	— 90	— 60	— 30

Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 15-bis, 15-ter e 15 quater, e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio, della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

**13. 35.** (ex 0. 11. 1861. 21)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i

commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.

**13. 38.** (ex 0. 11. 1861. 23)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi.

**13. 39.** (ex 0. 11. 1861. 22)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 16.

**\*13. 40.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

**\*13. 72.**(ex 0. 11. 1861. 30)

Bono, Lo Presti

Sopprimere il comma 17.

**13. 42.**

Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica" sono sostituite dalle seguenti: "beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e ser-

vizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione.”

17-ter. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, rispetto al loro complessivo ammontare, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa

**13. 47.**

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

17-bis. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica" sono sostituite dalle seguenti: "beni e servizi attinenti le campagne elettorali, commissionati dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; beni e servizi commissionati dai partiti e dai movimenti rappresentati in Parlamento e soggetti all'obbligo di rendicontazione.”

*Conseguentemente all'articolo 18, aggiungere in fine i seguenti commi:*

5-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

5-ter. A decorrere dal 1 gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.

**13. 48.**

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

17-bis. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1998 e successivi sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

17-ter. I trasferimenti destinati all'Ente poste italiane come determinati dalla presente legge sono soppressi.

Qualora le misure indicate nel presente articolo non assicurino la compensazione delle minori entrate di cui ai commi 17-bis, e 17-ter e minori spese per lire un miliardo in ragione d'anno, con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono ridotti gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, in misura tale da assicurare la compensazione delle predette minori riduzioni. Le riduzioni vengono effettuate secondo i criteri indicati all'articolo 2, comma 134, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**13. 49.** (ex 0. 11. 1861. 41)

Armani, Bono, Valensise.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

17-bis L'articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, è abrogato.

**\*13. 69.**

Carlo Pace

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agri-

cole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**13. 01** (ex 11. 018.)

Marzano, Cicu, Danese, Marras,  
Miccichè, Pagliuca, Possa,  
Rosso, Taradash.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Sino all'entrata in vigore delle norme in materia di istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani, le prestazioni di sponsorizzazione rese, direttamente o indirettamente, ad aziende produttrici o distributrici di sigari e sigarette sono assoggettate ad IVA nella misura del 20%.

**13. 02** (ex 11. 08.)

Carlo Pace, Bono.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. L'applicazione di quanto previsto dai commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rinviata di dodici mesi.

**13. 03.** (ex 11. 014.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati i

commi 143, lettere a), b) e c), 144, 145, 146, 147 e 148.

**13. 04.** (ex 11. 010. e 11. 013)

Armani, Valensise, Bono, Marzano, Danese, Peretti, Teresio Delfino.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello

Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indica-

zione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **(A.C. 4354, sezione 5)**

#### **ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 14.**

*(Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive).*

1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-*nonies* del

decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 aprile 1998.

2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-*nonies* del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione della data di cessazione dell'attività, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.

#### **EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

##### **ART. 14.**

*Sostituirlo con il seguente:*

##### **ART. 14**

*(Chiusura partite IVA inattive, riapertura dei termini).*

1. I termini per la chiusura delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, sono prorogati al 30 aprile 1998.

2. Il versamento delle somme previste, integrato con la data di cessazione, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

##### **14. 1. (12. 8.)**

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 1998, con le seguenti: 30 settembre 1998.*

**14. 4.**

La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. L'Amministrazione finanziaria invierà, entro il 28 febbraio 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.

**14. 2. (12. 1.)**

Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

14-bis.

*(Disposizioni tributarie urgenti per i rimborsi IVA al fine di sostenere le imprese creditrici).*

1. Al fine di reperire risorse da destinare tassativamente ai rimborsi IVA delle imprese, a decorrere dall'anno 1998 le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato sono versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Per l'applicazione della presente disposizione il Ministero delle finanze non è tenuto a versare alcuna penalità ai concessionari della riscossione.

**14. 03 (12. 4.)**

Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Bagliani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

È istituita un'imposta sulle emissioni sonore prodotte da aeromobili, in aggiunta

ai diritti di approdo e di partenza previsti dall'articolo 24 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle Finanze, dei Trasporti e della Navigazione e della Sanità sono disciplinate le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1 nonché l'importo dell'imposta, da determinare in misura proporzionale all'inquinamento acustico effettivamente prodotto e comunque in misura non superiore alle lire 20 mila per *decibel*.

3. Il gettito derivante dall'imposta di cui ai commi precedenti viene interamente devoluto alle regioni ove è ubicata l'aerostazione ed è prioritariamente finalizzato alla realizzazione degli interventi di bonifica dell'inquinamento acustico secondo le normative vigenti.

**14. 02.**

La Commissione.

**(A.C. 4354, sezione 6)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

*(Promozione del turismo).*

1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo

all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 15.

*Sopprimerlo.*

\*15. 1. (ex 13. 171.)

Malavenda.

*Sopprimerlo.*

\*15. 2. (ex 13. 1.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Sopprimere il comma 1.*

15. 3. (ex 13. 173.)

Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere le parole: entro il limite di lire 10 miliardi.*

15. 4. (ex 13. 7.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite di lire 10 miliardi con le seguenti: entro il limite di lire 14 miliardi.*

15. 5. (ex 13. 8.)

Bono, Armani, Valensise.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come introdotto dall'articolo 20 della legge 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

“ART. 27-bis. — (*Iniziativa di pescaturismo*). — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

15. 7. (ex 13.13.)

Scaltritti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

“ART. 27-bis. — (*Iniziativa di turismo peschereccio*). — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

15. 8. (ex 13. 11.)

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino.

**(A.C. 4354, sezione 7)**

#### ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

##### ART. 16.

*(Disposizioni tributarie  
in materia di veicoli).*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

« Art. 121-bis. — (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) — 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 8 milioni per i

motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento ».

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54, il comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67 sono abrogati;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: « ; per le imprese

individuali » fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: « immatricolati dal 3 febbraio 1992 ».

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.

13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente

prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggere, il cui ammontare annuo è inferiore a lire cinquantamila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere *a)* e *b)*.

18. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: « Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando

l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi ».

19. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera *f)*, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.

20. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle

finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

21. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 20, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 gennaio 1998, la quota dell'accisa sulle benzine per autotrazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fissata in lire 350 al litro, è ridotta in misura tale da garantire l'invarianza delle relative entrate regionali nonché maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire.

22. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

23. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

(Pubblicare a parte in V foglio con titolo art. 16 comma 24)'

24. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: « ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida » e le parole: « Detto

accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti » sono sostituite dalle seguenti: « Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti ».

25. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 100.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

26. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 25 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

27. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

28. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione; con lo stesso decreto possono essere modificati le modalità di accertamento ed i tempi di versamento della tassa.

29. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 26 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 40 del predetto testo unico.

30. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche che, in Italia, acquistano macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c*) e *d*), o rimorchi di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo o macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle di-

sponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.

31. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

32. Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.

33. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.

34. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere » sono sostituite dalla seguente: « direttamente ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**16. 1.** (\* 14. 24.)

Ballaman, Giorgetti, Gagliani, Molgora.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) agli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio.

*Conseguentemente, modificare la successiva lettera b).*

**16. 2.** (14. 65.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Bampo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, al primo capoverso, alla lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) Ai veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

*Conseguentemente, al comma 1, nel capoverso, alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

**16. 5.** (14. 88.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) i trattori e le macchine agricole.

**Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 6.** (14. 175.)

Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

*Al comma 1, primo capoverso, alla lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

2-bis) Ai veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

*Conseguentemente, nel medesimo capoverso, alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, ancora, il minor gettito sarà ammortizzato in seno alla previsione del comma 21 del presente articolo.*

**16. 7.** (14. 203.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) Veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività o di rappresentanza di commercio.

*Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**16. 42** (ex 14. 131.)

Volontè, Marinacci.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:*

2-bis) ai veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

*Conseguentemente alla successiva lettera b) è soppresso il periodo posto dopo le parole: il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).*

**16. 44** (ex 14. 237.)

Marinacci, Volontè, Panetta,  
Grillo, Teresio Delfino.

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).*

**16. 8.** (14. 225.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) per un ammontare non superiore a lire 40 milioni annui relativamente alle spese di acquisizione di autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Le spese di ripartizione, manutenzione e funzionamento sono deducibili in misura non superiore all'applicazione delle tabelle ACI del modello di autovettura alla percorrenza effettiva del veicolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 9.** (14. 173.)

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), sostituire le parole: 50 con le seguenti: 10.*

**16. 76.** (14. 255)

Malavenda.

*(Segue una serie di 16 emendamenti sino a 16. 93 (Ex 14.272) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.*

**16. 21.** (14. 90.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: è elevata all'80 per cento con le seguenti: è mantenuta al 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 12.** (14. 26.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Gagliani, Michielon.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: all'80 con le seguenti: al 100.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e altre a queste assimilate.*

**16. 29.** (14. 87.)

Pezzoli, Contento, Gasparri,  
Mazzocchi, Alberto Giorgetti,  
Butti, Foti, Alboni, Menia,  
Ascierto, Franz, Bocchino,  
Bono.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: elevata all'80 per cento con le seguenti: elevata al 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 26.** (14. 93.)

Alberto Giorgetti, Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), nel secondo periodo sostituire le parole: elevata all'80 per cento con le seguenti: rimane invariata al 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 13.** (14. 177.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,  
Ballaman, Calzavara, Molgora,  
Barral, Roscia, Bagliani,  
Apolloni.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: o di rappresentanza di commercio aggiungere: e alla persona fisica proprietaria del mezzo, alle società, alle comunità, che trasportino persone con disabilità fisica, e/o mentale, e/o psichica, e/o sensoriale.*

*Conseguentemente all'Atto Camera 4355, articolo 2, Tabella A, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio è ridotto di:*

90 miliardi nel 1998;

60 miliardi nel 1999;

30 miliardi nel 2000.

**16. 20.** (14. 50.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Di Vella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), al quarto periodo dopo le parole: costo di acquisizione aggiungere le seguenti: al netto dell'IVA.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16.14.** (14. 171.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Ballaman, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), al quarto periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, la voce seguente è così ridotta:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

**16. 15.** (14. 193.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*16. 3.** (14. 84.)

Mammola.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*16. 23.** (14. 73.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*Conseguentemente, alla fine del comma, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

**16. 90** (14. 85.).

Mammola.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, dopo le parole: 35 milioni aggiungere le seguenti: 60, per autoveicoli che trasportino persone con disabilità mentali, e/o fisiche, e/o psichiche, e/o sensoriali.*

*Conseguentemente, all'Atto Camera 4355, articolo 2, Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa è ridotto di:*

150 miliardi nel 1998;

100 miliardi nel 1999;

50 miliardi nel 2000.

**16. 30.** (14. 51.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Di Vella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 2 milioni e 202.000.*

**16. 77.** (14. 275)

Malavenda.

*(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 16. 178 (ex 14.376) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 1 milione.*

**16. 79.** (14. 400)

Malavenda.

*(Segue una serie di 70 emendamenti sino a 16. 150 (Ex 14. 471 recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 1 milione e 114 mila.*

**16. 78.** (14. 480)

Malavenda.

*(Segue una serie di 70 emendamenti sino a 16. 150. (Ex 14. 551) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 457.000.*

**16. 80.** (14. 560)

Malavenda.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: il limite di 35 milioni per le autovetture è elevato a 60 milioni per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.*

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le cifre: 200 miliardi 7.400 miliardi e*

*400 miliardi con le seguenti: 220 miliardi, 430 miliardi e 440 miliardi.*

**16. 221** (ex 14.3866).

Bono, Armani, Valensise.

*(Segue una serie di 500 emendamenti sino a 16. 581 (Ex 14. 1061) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), sostituire il penultimo periodo con il seguente: I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria e di noleggio vanno ragguagliati ad un anno su base mensile, devono essere adeguati annualmente alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, e possono essere aumentati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 10.** (14. 41.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Ballaman, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), penultimo periodo, sostituire le parole: possono essere variati, tenendo anche delle variazioni con le altre: devono essere variati tenendo conto.*

**16. 11.** (14. 27.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Molgora.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b) dopo le parole: Ministro delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

**16. 45** (ex 14. 71.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il predetto limite di 35 milioni non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 24.** (14. 91.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il predetto limite di 35 milioni di lire non viene applicato alle autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 16.** (14. 176.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Calzavara, Molgora, Barral, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al primo comma, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, la voce seguente è così ridotta:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 180 miliardi;

1999: — 120 miliardi;

2000: — 60 miliardi.

**16. 17.** (ex 14. 191.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 20 milioni.*

**16. 82.** (14. 1300)

Malavenda.

*(Segue una serie di 250 emendamenti, sino a 16. 340, (Ex 14.1451) recanti variazioni in serie).*

*Al primo comma, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, la voce seguente è così ridotta:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 60 miliardi;

1999: — 40 miliardi;

2000: — 20 miliardi.

**16. 18.** (14. 189.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di con le seguenti: 22 milioni e 200 mila.*

**16. 81.** (14. 1080)

Malavenda.

*(Segue una serie di 200 emendamenti sino a 16. 282 (ex 14.1281) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di lire con le seguenti: 70 milioni di lire.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 25.** (14. 92.)

Alberto Giorgetti, Bono.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, modificare gli importi come segue:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 90 miliardi;

1999: — 60 miliardi;

2000: — 30 miliardi.

**16. 19.** (14. 190.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con: 60 milioni.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 22.** (14. 89.)

Foti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Bono.

*Al comma 1, primo capoverso, alla lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 27.** (14. 22.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Molgora, Ballaman, Calzavara.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: il contribuente può optare in sede di dichiarazione dei redditi per la determinazione della deducibilità dei costi relativa all'automobile commisurata al chilometraggio effettivamente effettuato.*

In questo caso i costi dell'autovettura sono deducibili moltiplicando i chilometri percorsi con il costo per chilometro calcolato dall'ACI per il modello di autoveicolo, fermo restando un limite di deducibilità pari a 50 milioni.

In ogni caso il contribuente è tenuto a conservare le fatture di acquisto per la durata fissata per l'accertamento delle imposte.

**Seguono compensazioni Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 91.** (14. 23.)

Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Michielon.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19-bis 1, lettera c), sostituire le pa-

role: "non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio" con le seguenti: "è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento".

**Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 28.** (14. 15.)

Molgora, Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

**16. 36.** (14. 158.)

Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**16. 32.** (14. 98.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Conteno, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Berselli, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Valensise, Armani, Armosino.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del*

*disegno di legge n. 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio.*

**16. 34.** (14. 74.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**\*16. 33.** (14. 224.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 3, le parole 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**\*16. 92.**

Carlo Pace.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**\*16. 35.** (14. 58.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino,  
Stefani, Apolloni, Alborghetti,  
Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Pagliarini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**\*16. 37.** (\*14. 199.)

de Ghislanzoni, Danese.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**\*16. 43** (ex \*14. 133.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,  
Volontè, Marinacci, Carmelo  
Carrara, Panetta, Grillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° gennaio 1998.*

*Conseguentemente, ridurre della medesima cifra percentuale per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 le quote percentuali previste al comma 1, lettera a), numero 2), e alla lettera b) fino a concorrenza delle minori entrate.*

**16. 41** (ex 14. 129.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con la data: 1° gennaio 1998.*

**16. 31.** (14. 20.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* La presente normativa non si applica ai veicoli acquistati entro il 31 dicembre 1996.

**Segue compensazione n. 13 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 38.** (14. 170.)

Frosio Roncalli, Giorgetti Giancarlo, Roscia Daniele, Molgora Daniele.

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c)* autoveicoli destinati ad esercitare attività di autoservizio pubblico non di linea individuati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

**16. 39** (ex 14. 100.)

Storace, Bono.

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

c) autoveicoli immatricolati per la locazione senza conducente.

**16. 40** (ex 14. 101.)

Valensise, Armani, Bono.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è soppressa.

**16. 47.** (14. 161.)

Ballaman, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Fontan.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. All'articolo 3, comma 149 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono soppresse le parole da: immatricolati dal 3 febbraio 1992 fino alla fine del medesimo comma 149.

*Conseguentemente al comma 16 dopo le parole:* le nuove tariffe delle tasse automobilistiche *aggiungere la seguente:* al fine di comprendere anche le minori entrate derivanti dal comma 7.

**16. 48.** (14. 204.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 8, aggiungere alla fine il seguente periodo:*

A compensazione del mancato introito è assicurata al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.

**16. 93.** Nuova formulazione (14. 254.)

Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

A compensazione del mancato introito è assicurata al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui.

**\* 16. 213.**

La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 8, inserire il seguente periodo:*

il limite di 35 milioni per le autovetture è elevato a 60 milioni per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

*Conseguentemente, al comma 9 sostituire le cifre:* « 200 miliardi » « 400 miliardi » e: « 400 miliardi » *con le seguenti:* « 220 miliardi » 430 miliardi » e: « 440 miliardi ».

**16. 300.**

Bono, Armani, Valansise.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis.* I soggetti di cui all'articolo 2 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 che usufruiscono, in applicazione della legge n. 427 del 1993, del credito d'imposta possono utilizzare l'agevolazione anche se utilizzano veicoli aventi motori alimentati a gas metano o gasolio.

**16. 49.** (14. 102.)

Storace, Bono.

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole:* dal 1° gennaio 1999, *aggiungere le seguenti:* della determinazione delle tariffe.

**16. 55.** (14. 162.)

Bosco, Apolloni, Pagliarini.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: non erariali.*

**\*16. 50.** (14. 103.)  
Migliori, Zacchera, Bono, Valensise.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: non erariali.*

**\*16. 94.** (14. 69.)  
Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale.

*Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanare entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.*

**16. 53.** (14. 70.)  
Conte, Leone, Berruti, Armosino,  
Paroli, Viale.

*Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.*

**16. 51.** (14. 104.)  
Migliori, Zacchera, Bono Valensise.

*Al comma 10, secondo periodo, dopo la parola: convenzione aggiungere la seguente: triennale.*

**16. 57.** (14. 163.)  
Bosco, Apolloni, Pagliarini.

*Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: possono affidare a terzi aggiungere le seguenti: , mediante procedure ad evidenza pubblica,.*

**16. 58.** (14. 164.)  
Bosco, Apolloni, Pagliarini.

*Al comma 10, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze è stabilito lo schema tipo di convenzione con il quale le regioni possono affidare alle banche il servizio di riscossione.

**16. 59.** (14. 201.)  
Valensise.

*Al comma 10, aggiungere alla fine, il seguente periodo: Ai fini dell'espletamento dei compiti demandati alle regioni, l'Automobil club d'Italia è tenuto a svolgere nei confronti delle medesime, sulla base delle risultanze del pubblico registro automobilistico e degli archivi connessi, l'attività di controllo e accertamento delle tasse automobilistiche, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di cui al presente comma.*

**16. 54.** (14. 83.)  
Mammola.

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

11. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i tabaccai sono autorizzati a riscuotere i pagamenti delle tasse automobilistiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono fissate le modalità attuative della presente disposizione.

**16. 60.** (14. 165.)  
Ballaman, Apolloni, Pagliarini,  
Molgora, Calzavara, Lembo,  
Barral, Rodeghiero.

*Al comma 11, primo periodo, premettere le seguenti parole: I concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e*

**16. 65.** (14. 19.)  
Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: approvare aggiungere le seguenti: entro il 31 gennaio 1998.*

**16. 61.** (14. 105.)

Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 11, sostituire le parole: tabaccai con le seguenti: tabaccai e soggetti esercenti l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.*

**16. 95.** (14. 62.)

Guarino.

*Al comma 11, dopo la parola: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.*

**16. 72.** (14. 134.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 11, dopo le parole: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.*

*Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.*

**16. 62.** (\* 14. 145.)

Ciapusci, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 11, dopo la parola: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.*

**16. 63.** (14. 219.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

*Al comma 11, dopo la parola: I tabaccai aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.*

**16. 64.** (14. 106.)

Bocchino, Bono, Valensise.

*Al comma 11, dopo la parola: I tabacchi aggiungere le seguenti: e le agenzie di pratiche automobilistiche.*

**16. 67.** (14. 68.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 12, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: tre mesi.*

**\*16. 69.** (14. 108.)

Armani, Bono, Valensise.

*Al comma 12, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: tre mesi.*

**\*16. 70.** (14. 205.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 12, sostituire la parola: dieci mesi con le seguenti: due mesi.*

**16. 83.** (14. 1570)

Malavenda.

*(Segue una serie di 20 emendamenti sino a 16. 104 (ex 14.1591) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 12, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: il 31 gennaio 1998.*

**16. 71.** (14. 107.)

Valensise, Armani, Bono.

*Al comma 12, dopo le parole:* è disciplinato il rapporto uniforme tra *aggiungere le seguenti:* i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e.

**16. 66.** (14. 18.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Al comma 12, dopo le parole:* tabaccai *aggiungere le seguenti:* e soggetti esercenti l'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

**16. 96.** (14. 60.)

Guarino.

*Sopprimere il comma 14.*

**16. 97.** (14. 167.)

Chincarini, Apolloni, Pagliarini.

*Al comma 14 sostituire le parole:* 31 dicembre 1998 *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

**16. 98.**

Mammola.

*Al comma 14 sostituire le parole:* 31 dicembre 1998 *con le seguenti:* 31 dicembre 1999.

**16. 99.**

Mammola.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro

il 31 dicembre 1997 e con le modalità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 100.** (14. 109.)

Bocchino, Bono.

*Sopprimere il comma 15.*

**Seguono compensazioni gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 101.** (14. 153.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 9.*

**16. 103.** (14. 155.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella C allegata all'articolo 2 voce: legge 163 del 1985 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (Fondo Unico per lo Spettacolo) (Unità previsionali di base 15.1.2.2 e 15.2.1.1) variare gli importi come segue:*

1998: - 100.000;

1999: - 100.000;

2000: - 100.000.

**16. 104.** (14. 13.)

Rossetto.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37.000 per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si

applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

*Al comma 17, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 1° luglio 1998.*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

35. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

**16. 214.**

La Commissione.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: ciclomotori e ai motocicli e motocarrozette leggere con le seguenti: solo ciclomotori e ai motocicli motocarrozette leggere, immatricolati dopo l'introduzione degli incentivi statali.*

**16. 108.** (14. 127.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Tassone.

*Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozette leggere.*

*Conseguentemente incrementare in proporzione per la differenza di gettito le aliquote dell'accisa sull'alcool etilico e sui prodotti alcolici intermedi.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 106.** (14. 110.)

Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozette leggere.*

*Conseguentemente, modificare il successivo comma 16, primo periodo, in modo da*

*ricomprensere nella maggiorazione anche la minore entrata derivante dall'emendamento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**16. 107.** (14. 128.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: cinquantamila con le seguenti: 19.000.*

**16. 84.** (14. 1600)

Malavenda.

*(Segue una serie di 1.100 emendamenti sino a 14.2701 recanti variazioni in serie).*

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: venticinquemila.*

**16. 109.**

Mammola.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: cinquantamila con le seguenti: trentamila.*

*Conseguentemente al disegno di legge n. 4355, articolo 2, comma 3, tabella C, tutti gli stanziamenti sono ridotti del 10 per cento.*

**16. 111.** (14. 209.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: trentamila.*

**16. 110.**

Mammola.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: trentacinquemila.*

**16. 112.**

Mammola.

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: cinquantamila con la parola: trentasettemila.*

**16. 113.** (14. 185.)

Frattini.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

L'aumento non si applica per le moto-carrozzette leggere utilizzate dai portatori di handicap.

**16. 114.** (14. 132.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci, Tassone, Sanza, Carrara, Panetta, Grillo.

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

**16. 115.** (\* 14. 82.)

Mammola.

*Sopprimere il comma 16.*

**16. 116.** (\* 14. 81.)

Mammola.

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione tenendo conto:

del rapporto peso/potenza - massa secca del veicolo;

del valore consumo misto ai sensi della direttiva CEE 93/116.

A tal fine il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione, determina il numero e le caratteristiche delle fasce tariffarie attribuibili ai due menzionati parametri indicatori avendo cura di privilegiare quelle fasce che garantiscano la migliore sicurezza e tutela ambientale.

Con tale decreto potranno essere altresì determinati abbattimenti percentuali delle tariffe delle tasse automobilistiche in relazione alla presenza di ulteriori dettagli tecnici volti a garantire la sicurezza, quali:

sistema antibloccaggio freni (ABS), sistema airbag, sistema antiripatinamento ruote (ARS), trazione integrale, ovvero la tutela ambientale quali: alimentazione a gas metano, alimentazione a GPL.

**16. 117.** (14. 21.)

Giancarlo Giorgetti, Fontan.

**Segue compensazione n. 2 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 16, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali con le seguenti: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali; la tassazione è ridotta del quindici per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.*

Conseguentemente, al minor gettito si fa fronte con un adeguamento di quanto previsto dal successivo comma 21.

**16. 125.** (14. 207.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 16, alla fine del primo periodo, le parole: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali sono sostituire dalle seguenti: sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali; la tassazione è ridotta del quindici per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.*

Conseguentemente, al minor gettito si fa fronte con un adeguamento di quanto previsto dal successivo comma 21.

**16. 127.** (14. 207.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la massa del veicolo e per la lunghezza, la larghezza e l'altezza dello stesso e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

**16. 119.** (14. 187.)

Scarpa Bonazza Buora.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la cilindrata e per la lunghezza, la larghezza e l'altezza dello stesso e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

**16.120.** (14. 183.)

Scarpa Bonazza Buora.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la lunghezza, la larghezza e l'altezza del veicolo e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

**16. 121.** (14. 182.)

Scarpa Bonazza Buora.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la cilindrata e per la massa del veicolo e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

**16. 122.** (14. 186.)

Scarpa Bonazza Buora.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* alla potenza effettiva anziché ai

cavalli fiscali *con le seguenti:* non ai cavalli fiscali ma alle classi di merito, ottenute moltiplicando i KW erogati per la massa del veicolo e dividendo il risultato ottenuto per un divisore fisso X.

**16. 123.** (14. 184.)

Scarpa Bonazza Buora.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole:* alla potenza effettiva *con le seguenti:* al prezzo di listino della casa produttrice, esclusi gli accessori.

**16. 124.** (14. 168.)

Chincarini, Bosco, Apolloni, Paggiarini, Giorgetti.

*Al comma 16, primo periodo, dopo le parole:* cavalli fiscali, *aggiungere le seguenti:* la tassazione è ridotta del venti per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.

Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.

**16. 126.** (14. 156.)

Bosco, Chincarini, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 16, primo periodo, dopo le parole:* cavalli fiscali, *aggiungere le seguenti:* la tassazione è ridotta del venti per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione.

**16. 128.** (14. 157.)

Bosco, Chincarini, Giorgetti, Roscia.

**Segue compensazione n. 16 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole:* di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione *aggiungere le*

*seguenti*: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

**\*16. 129.** (\*14. 214.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole*: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

**\*16. 130.** (\*14. 46.)

Merloni.

*Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole*: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

**\*16. 131.** (\*14. 147.)

Chincarini, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 16, dopo le parole*: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro la data del 10 gennaio 1998.

**\*16. 132.** (\*14. 137.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 16, secondo periodo, dopo le parole*: della navigazione, *aggiungere le seguenti*: da emanarsi entro il 10 gennaio 1998.

**16. 133.** (14. 112.)

Bocchino, Bono.

*Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Sono esentati dalla tassa di cui al presente comma gli

autoveicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1965.

**16. 68.** (14. 25.)

Ballman, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

**Segue compensazione n. 9 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Al comma 16, al secondo comma aggiungere*: Sono esenti dal pagamento della tasse automobilistiche i veicoli di interesse storico e collezionistico così definiti dall'articolo 60 del codice della strada.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 134.** (14. 94.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 16, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole*: , previa intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**16. 135.** (14. 111.)

Migliori, Zacchea, Bono, Valensise.

*Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo*:

Le disposizioni dell'articolo 43 commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*16. 136.** (\*14. 215.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le disposizioni dell'articolo 43 commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 9.*

**\*16. 137.** (\*14. 146.)

Bosco, Chincarini, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le disposizioni dell'articolo 31, commi 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*16. 138.** (\* 14. 47.)

Merloni.

*Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le disposizioni dell'articolo 31, commi 1, 2, 3, e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1997, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**\*16. 139.** (\* 14. 138.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

I termini per il pagamento delle tasse automobilistiche scadenti nel periodo 1° gennaio 1998-31 marzo 1998 sono prorogati di 60 giorni.

**Segue compensazione n. 10 gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 140.** (14. 169.)

Ciapusci, Apolloni, Pagliarini.

*Sopprimere il comma 17.*

**\*16. 141.** (\* 14. 80.)

Mammola.

*Sopprimere il comma 17.*

**\*16. 142.** (\* 14. 3919.)

Malavenda.

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con la seguente: 1° febbraio 1998.*

**16. 143.** (14. 237.)

Garra.

*Al comma 17, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1998 aggiungere le seguenti: le formalità basate su atti autenticati posteriormente a tale data e le formalità di prima iscrizione la cui carta di circolazione sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla stessa data del 1° gennaio 1998.*

**16. 151.** (\* 14. 45.)

Merloni.

*Al comma 17, in fine, aggiungere le seguenti parole:; previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**16. 144.** (14. 113.)

Migliori, Zacchera, Bono, Valensise.

*Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo:* Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle formalità ed alle richieste di registrazioni relative agli atti formati, ricevuti, rogati, pubblicati nonché alle sottoscrizioni autenticate o giudizialmente accertata a partire dal 1° gennaio 1997 ed alle formalità relative alle immatricolazioni effettuate dalla medesima data.

*Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.*

**\*16. 146.** (14. 151.)

Chincarini, Bosco, Giancarlo  
Giorgetti, Roscia.

*Al comma 17 aggiungere il seguente:*

*17-bis.* La disposizione del comma precedente si applica alle formalità ed alle richieste di registrazione relative agli atti formati, ricevuti, rogati, pubblicati ovvero con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata a partire dall'1 gennaio 1997 ed alle formalità relative alle immatricolazioni effettuate dalle stessa data.

**\*16. 147.** (\* 14. 135.)

Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

*Al comma 17 aggiungere il seguente:*

*17-bis.* La disposizione del comma precedente si applica alle formalità ed alle richieste di registrazione relative agli atti formati, ricevuti, rogati, pubblicati ovvero con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata a partire dall'1 gennaio 1997 ed alle formalità relative alle immatricolazioni effettuate dalla stessa data.

**\*16. 148.** (\* 14. 218.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 17 aggiungere il seguente:*

*17-bis.* Il costo della tassa sul passaggio di proprietà degli autoveicoli e dei motocicli, con cilindrata superiore a 50 cc., è rapportato all'effettivo costo del mezzo. L'ammontare della tassa è calcolato nella misura del 4 per cento al valore del veicolo ricavato da tariffari in uso in tutti i concessionari di rivendita di veicoli (euro tax). Per gli autoveicoli non più in listino, e quindi senza valutazione, l'ammontare della tassa è pari a lire 350.000.

**16. 149.** (14. 2.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 17 aggiungere il seguente:*

*17-bis.* L'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è sostituito dal seguente:

“ART. 94. — (*Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario*). — 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 3, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse".

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente dimostrare ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.

**16. 150.** (14. 114.)

Bono, Armani, Valensise, Paolo Colombo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sopprimere il comma 18.*

**16. 152.** (14. 3920.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 19.*

**16. 153.** (14. 3921.)

Malavenda.

*Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: apposita istanza, aggiungere le seguenti: o, in sostituzione dell'atto eventualmente mancante, apposita autodichiarazione di proprietà, i cui effetti saranno quelli previsti dall'articolo 2688 del codice civile, e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.*

**16. 155.** (14. 44.)

Merloni

*Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Non sono dovute imposte per la mancata cancellazione dei veicoli dal pubblico registro automobilistico conseguentemente a perdita di possesso causata da eventi straordinari e certificata da regolare denuncia delle forze di pubblica sicurezza per tutti i periodi successivi a quello nel quale si è verificata la perdita di possesso.

**16. 154.**

Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania..**

*Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile.

*Conseguentemente all'articolo 19, sopprimere il comma 9:*

**\*16. 156.** (14. 148.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

**\*16. 157.** (14. 43.)

Merloni

*Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

**\*16. 158.** (14. 116.)

Bocchino, Bono.

*Al comma 19, aggiungere il seguente periodo:*

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla

data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

**\*16. 159.** (\* 14. 150.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

*Al comma 19, aggiungere il seguente periodo:*

Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

**\*16. 160.** (\* 14. 220.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 19, aggiungere il seguente comma:*

*19-bis.* Nei casi in cui il contribuente non sia in possesso del titolo idoneo alla trascrizione, iscrizione ed annotazione, compresa la prima iscrizione, il titolo stesso può essere sostituito, in deroga all'articolo 2657 del codice civile ed esclusivamente fino alla data del 30 giugno 1998, con una dichiarazione di proprietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le formalità così effettuate integrano gli effetti dell'articolo 1162, comma 1, del codice civile medesimo.

**\*16. 161.** (14. 136.)

Teresio Delfino, Volonté, Marinacci

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Entro il 30 giugno 1998, i proprietari di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 per cento legislativo 30 aprile 1992, n. 281, cancellati d'ufficio dal Pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5, comma 54, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono ottenere, presentando apposita richiesta al Pubblico registro automobilistico, competente sul modello di nota libera, con firma autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corrispondendo la tariffa indicata nell'articolo 2, della tabella annessa al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 1° settembre 1994, l'annullamento della cancellazione citata, purché in tale sede documentino l'avvenuto pagamento, senza soprattasse né interessi, dei periodi non prescritti delle tasse automobilistiche, ovvero dimostrino di esserne esenti ai sensi dell'articolo 5, comma 34, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

*Conseguentemente all'articolo 18, sopprimere il comma 9.*

**16. 163.** (14. 149.)

Chincarini, Bosco, Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 20.*

**16. 165.** (14. 3922.)

Malavenda.

*Al comma 20, sostituire le parole: 1° gennaio con le seguenti: 31 gennaio*

**16. 85.** (14. 2720)

Malavenda.

*(Segue una serie di 30 emendamenti sino a 16. 120. (Ex 14.2751) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: e la tassa sulle concessioni governative per le patenti nautiche.*

**Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 166.** (\* 14. 16.)

Terzi, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 21.*

**16. 167.** (14. 3923.)

Malavenda.

*Sostituire ultimo periodo del comma 21 con il seguente:*

Corrispondentemente la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui ai commi da 4 a 22 del presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi.

**16. 240.**

Il Governo.

*Al comma 21, secondo periodo, sostituire la parola: 100 miliardi con le seguenti: 10 miliardi e 527.000.000.*

**16. 86.** (14. 2760)

Malavenda.

*(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 16. 187 (Ex 14.2861) recanti variazioni in serie).*

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

21-bis. Le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di non essere proprietari dei veicoli o autoscafi iscritti nei pub-

blici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi. In caso di perdita di possesso del veicolo o dell'autoscafo per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa imputabile a un terzo o in caso di sua indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa non sussiste l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data in cui, rispettivamente, è stata presentata alla competente autorità denuncia di perdita di possesso o è stato adottato il predetto provvedimento. La denuncia e il provvedimento sono comunicati al pubblico registro automobilistico dalla autorità giudiziaria o amministrativa, anche in via informatica, entro novanta giorni dalla data suindicata. Agli effetti della cessazione dell'obbligo tributario, le annotazioni di fatti verificatisi nell'ultimo mese del periodo per il quale il tributo era dovuto, possono essere utilmente richieste nel mese successivo a tale periodo.

**16. 168.** (14. 223.)

Ostilio.

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

21-bis. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 20, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

**16. 216.**

Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:*

21-bis. Le tasse non sono dovuti dai soggetti di cui al trentaduesimo comma, che diano la prova di non essere proprietari dei veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri. Nel caso in cui il veicolo o autoscafo sia stato trasferito a terzi, la prescrizione del credito tributario decorre dalla data della domanda di iscrizione dell'atto di trasferimento nei pubblici registri medesimi. In caso di perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa imputabile a un terzo o in caso di sua indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa non sussiste l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data in cui, rispettivamente, è stata presentata alla competente autorità denuncia di perdita di possesso o è stato adottato il predetto provvedimento. La denuncia e il provvedimento sono comunicati al pubblico registro automobilistico dalla autorità giudiziaria o amministrativa, anche in via informatica, entro novanta giorni dalla data suindicata. Agli effetti della cessazione dell'obbligo tributario, le annotazioni difatti verificatisi nell'ultimo mese del periodo per il quale il tributo era dovuto, possono essere utilmente richieste nel mese successivo a tale periodo.

21-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto anche nei confronti delle sanzioni che, ancorché comminate, non risultino materialmente soddisfatte alla data di entrata in vigore della presente legge.

**16. 169.** (14. 230.)

Ostilio.

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

21-bis. Le tasse di cui al comma precedente vengono rimosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto mi-

nisteriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie.

**16. 170.** (14. 117.)

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli.

*Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

21-bis. In deroga alla normativa vigente sono riaperti i termini per la reiscrizione degli autoveicoli nei rispettivi registri pubblici, previo il pagamento di tutte le tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. È concesso il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo reimmatricolato.

**16. 171.** (14. 221.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Sopprimere il comma 22.*

**16. 172.** (14. 3924.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

A partire dal 1 gennaio 1999, cessa l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli contrassegni attestante il pagamento delle tasse automobilistiche, e dell'assicurazione.

**16. 173.** (14. 72.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 22 dopo le parole: dal 1° gennaio 1998 aggiungere le seguenti: limitatamente alle regioni in cui l'evasione del tributo in questione è inferiore alla media nazionale, tenendo conto del rapporto fra veicoli immatricolati e gettito ottenuto.*

**16. 174.** (14. 172.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimere il comma 23.*

**16. 175.** (14. 3925.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 24.*

**16. 176.** (14. 3926.)

Malavenda.

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

24-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 138, comma 11, dopo le parole: "e della protezione civile" sono aggiunte le seguenti:

nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano",

b) All'articolo 177, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia e antincendio" sono aggiunte le seguenti: "a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

**16. 212.**

Caveri, Brugger, Zeller, Widman, Detomas.

*Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29. Conseguentemente al disegno di legge C. n. 4355, articolo 2, Tab. A, modificare gli importi come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1998: -330 miliardi di lire;

1999: + 220 miliardi di lire;

2000: + 110 miliardi di lire.

**16. 177.** (14. 197.)

Prestigiacomo.

*Al comma 25, secondo periodo, sostituire la parola: lire 100.000 con le seguenti: un miliardo e 501 milioni.*

**16. 87.** (14. 2870)

Malavenda.

*(Segue una serie di 550 emendamenti sino a 16. 640 (Ex 14.342) recanti variazioni in serie).*

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 con le seguenti: 2 miliardi e 499 milioni.

**16. 88.** (14. 3430)

Malavenda.

(Segue una serie di 502 emendamenti sino a 16. 591 (Ex 14.3933) recanti variazioni in serie).

Al comma 25, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per il solo anno 1999 le tasse di lire 100 e 200 mila per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate di un 20 per cento.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 17 con il seguente:

All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 vengono aggiunti i seguenti commi:

"Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 19 per cento con facoltà di rivalsa i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti di aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6, del testo unico n. 917, del 1986.

**16. 210.** (14. 249)

Teresio Delfino, Carrara, Volonté, Sansa, Tassone, Marinacci.

Al comma 25, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per il solo anno 1999 le tasse di lire 100 e 200 mila per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate di un 30 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), dell'articolo 17, aggiungere: nei casi di rinuncia alla rivalsa sarà consentita alle aziende una rivalutazione del costo dei premi del 45 per cento per la corrispondente riduzione della base imponibile ai

fini del calcolo delle imposte dirette sui redditi di impresa.

**16. 211.** (14. 250)

Teresio Delfino, Carrara, Volonté, Sansa, Tassone, Marinacci.

Al comma 25, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100 mila e 200 mila per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Conseguentemente, al comma 1, lettera f) dell'articolo 17, aggiungere in fine il seguente periodo: nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.

Conseguentemente, il ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

**16. 209.** (14. 248.)

Volonté, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 26, aggiungere in fine il seguente periodo:

Sono escluse gli impianti finalizzati al recupero energetico all'interno degli stabilimenti di produzione siderurgica a ciclo integrale.

**16. 184.**

Lucchese.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. In relazione alla riduzione dei consumi di prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivastica, la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 10 per cento a favore degli esercenti tali

attività iscritti nel registro delle imposte previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*Conseguentemente, sarà disposto che coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possano attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998.*

*Conseguentemente, sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2, Tab. A, le seguenti voci sono così ridotte:*

Presidenza del consiglio dei ministri:

1998: -210 miliardi;

1999: -140 miliardi;

2000: - 70 miliardi.

**16. 185.** (14. 208.)

Rebuffa, Danese, Cicu, Marras,  
Micciche, Pagliuca, Possa,  
Rosso, Taradash.

*Al comma 28, sostituire le parole: dell'articolo 18 con le seguenti: degli articoli 18 e 19.*

**16. 230.**

La Commissione.

*Al comma 28, sopprimere l'ultimo periodo.*

**16. 187.** (14. 192.)

Frattini, Calderisi.

*Al comma 28, ultimo periodo, sopprimere le parole da: con lo stesso decreto sino alla fine del comma.*

**16. 186.** (14. 118.)

Valensise, Bono, Armani.

*Al comma 28, sopprimere le parole da: con lo stesso decreto fino alla fine del comma.*

**\* 16. 217.**

Il Governo.

*Al comma 29, sostituire le parole: articolo 40 con le seguenti: articolo 50.*

**16. 218.**

Il Governo.

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: alle persone fisiche con le seguenti: agli imprenditori agricoli e alle imprese operanti in agricoltura iscritte al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; e aggiungere dopo le parole: attrezzature portate o semiportate le seguenti: e attrezzature fisse.*

**16. 215.**

La Commissione.

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole da: persone fisiche sino alla fine del periodo con le seguenti: persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.*

*Conseguentemente, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Entro 15 giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata.*

**16. 188.** (14. 4395.)

Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e alle società di persone.*

**16. 189.** (\* 14. 144.)

Lembo.

**Segue compensazione n. 11 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania..**

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e alle società di persone.*

*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 29 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate derivanti dal presente emendamento.*

**16. 190.** (14. 194.)

Scarpa Bonazza, De Ghislanzoni, Santori.

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e giuridiche.*

*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 29 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate derivanti dal presente emendamento.*

**16. 191.** (14. 195.)

Scarpa Bonazza, De Ghislanzoni, Santori.

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le parole: enti e società.*

**16. 192.** (14. 122.)

Losurdo, Poli Bortone, Fino, Franz, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale..**

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le se-*

*guenti: e anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.*

**\*16. 193.** (14. 121.)

Bono, Armani, Valensise, Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli.

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: e anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.*

**\*16. 194.** (14. 222.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: nonché quelle che non circolano su strada e che non sono immatricolate.*

*Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter.*

**16. 195.** (14. 119.)

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli, Bono, Valensise.

*Al comma 30, primo periodo, dopo le parole: per la circolazione su strada aggiungere le seguenti: lo stesso contributo viene riconosciuto anche per la sostituzione di macchinari ed attrezzature fisse, destinati all'esercizio delle aziende agricole.*

**16. 196.** (\* 14. 123)

Poli Bortone, Caruso, Franz, Fino, Losurdo, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Al comma 30, quinto periodo, sostituire le parole: lire 100 miliardi con le seguenti: cinquanta miliardi e 3 milioni.*

**16. 89.** (14. 4100)

Malavenda.

*(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 16. 190 (Ex 14.4201) recanti variazioni in serie).*

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

**30-bis.** — 1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni in materia di imposizione fiscale sulle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), da combustibili fossili e sulle emissioni sonore aeroportuali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* commisurazione delle imposte alla quantità di emissioni per unità di energia e interesserà inizialmente solo una quota delle emissioni;

*b)* considerazione degli effetti derivanti dalla nuova normativa fiscale sull'attuale sistema dei prezzi e gradualità della sua introduzione, al fine di consentire necessari aggiustamenti nell'impiego dei diversi combustibili da parte dei settori di consumo;

*c)* applicazione delle imposte in modo da realizzare la progressiva sostituzione dell'attuale prelievo favorendo lo sviluppo di attività a minore impatto ambientale;

*d)* destinazione di parte del maggior gettito derivante dalla nuova normativa fiscale ad un fondo per la riorganizzazione e l'ammmodernamento tecnologico dei settori che contribuiranno alla sua formazione nonché al finanziamento delle misure di risparmio energetico e per lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;

*e)* istituzione di un'imposta sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434;

*f)* emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al presente comma, nonché l'importo dell'imposta, commisurata all'inquinamento acustico ef-

fettivamente prodotto e comunque in misura non superiore a lire ventimila per decibel;

*g)* assegnazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta alle regioni ove è ubicata l'aerostazione al fine di realizzare gli interventi necessari alla bonifica dell'inquinamento acustico secondo le normative vigenti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma precedente, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**16. 198.** (14. 141. *(nuova formulazione)*)  
Scalia, Galletti, De Benetti.

*Sopprimere il comma 31.*

**16. 200.** (\* 14. 3933.)  
Malavenda.

*Al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro per le politiche agricole aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

**16. 220.**  
Il Governo.

*Sopprimere il comma 32.*

**\*16. 201.** (\* 14. 3934.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 32.*

**\*16. 202.** (\* 14. 152.)  
Giancarlo Giorgetti, Apolloni,  
Gnaga.

*Sopprimere il comma 33.*

**16. 204.** (14. 3935.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 34.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 206.** (14. 125.)

Contento, Foti, Butti, Zacchera, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoni, Bono.

*Sopprimere il comma 34.*

**16. 205.** (14. 3936.)

Malavenda.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

35. L'importo totale dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnato allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato, con una quota pari al 50% ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali. La restante quota del 50%, con modalità stabilite dalle Regioni, entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dei fondi, è destinata a sovvenzioni e ad indennizzi alle Amministrazioni ed ai residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 207.** (14. 126.)

Tosolini, Albanese Argia, Bosco, Buontempo, Errigo, Fabris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, conver-

tito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, e sostituito dal seguente:

4. L'importo totale dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnato allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato, con una quota pari al 50 per cento ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali. La restante quota del 50 per cento, con modalità stabilite dalle Regioni, entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dei fondi, è destinata a sovvenzioni e ad indennizzi alle Amministrazioni ed ai residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

**16. 207** (14. 126) *(Nuova formulazione).*

Tosolini, Albanese, Bosco, Buontempo, Errigo, Fabris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

35. Una quota pari al 40% dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali, mentre una quota del 25% è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

**16. 208.** (14. 124.)

Tosolini, Albanese Argia, Bartolich, Buontempo, Errigo, Fa-

bris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

34-bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, è sostituito dal seguente:

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti di cui al comma 1 risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione delle Regioni territorialmente competenti degli aeroscali in cui è avvenuta l'esazione, per essere destinato ad interventi finalizzati al disinquinamento, al monitoraggio ed al controllo acustico con priorità nelle zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

**16. 208** (14. 124).

Tosolini, Albanese, Bartolich, Buontempo, Errigò, Fabris, Fei, Fino, Foti, Landi, Manzoni, Martinat, Martino, Negri, Pecoraro Scanio, Pepe, Proietti, Bono, Valensise.

*All'articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

34-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento per del prezzo di acquisto, è riconosciuto, alle imprese operanti in agricoltura, iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che in Italia acquistano le macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e

successive modifiche, nonché le macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strade. Sono ricomprese nel contributo anche le medesime macchine ed attrezzature che non circolano su strada e quindi non sono immatricolate. Il contenuto viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 29 della citata legge n. 30 del 1997. Per le suddette macchine o attrezzature, non essendo prevista l'iscrizione in un pubblico registro, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alla disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di 100 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica-tesoreria centrale.....

**16. 301.**

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Giorgetti Alberto, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino.

*Dopo l'articolo 16 ,aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento ed adeguamento dell'accisa sulla benzina senza piombo).*

1. Per adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, garantendo l'invarianza del gettito, si provvede ad un incremento dell'aliquota della benzina senza

piombo pari al delta misurato nei confronti dell'aliquota della benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota sul gasolio da riscaldamento definisce l'indice percentuale di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.

*Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter.*

**16. 01.** (14. 0. 3.)

Conti, Carlesi, Bono, Armani,  
Valensise.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento ed adeguamento dell'accisa sulla benzina senza piombo).*

1. Per adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, garantendo l'invarianza del gettito, si provvede ad un incremento dell'aliquota della benzina senza piombo pari al delta misurato nei confronti dell'aliquota della benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota sul gasolio da riscaldamento definisce l'indice percentuale di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.

**16. 02.** (14. 0. 4.)

Bocchino, Bono, Valensise.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

. Al fine di assicurare ulteriori entrate per 2500 miliardi il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1998, sia estesa a tutti rivenditori di generi di monopolio che ne abbiano

fatto richiesta in conformità ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministro delle Finanze del 7 novembre 1995 Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto statali, è soppressa".

**16. 05.** (14. 0. 5.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Ballaman, Frosio  
Roncalli, Bagliani.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1. È istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione è emanato il regolamento concernente le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.

3. L'importo totale dei versamenti dell'imposta di cui al comma 1, risultante in sede consultiva, è assegnato nell'anno successivo, allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.

**16. 06.** (\* 14. 0. 8.)

Galletti, Scalia, Fabris.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

34-bis. Il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 1997 n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto, alle imprese operanti in agricoltura, iscritte al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, che in Italia acquistano le macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, nonché le macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Sono ricomprese nel contributo anche le medesime macchine ed attrezzature che non circolano su strada e quindi non sono immatricolate. Il contributo viene corrisposto per un biennio, a decorrere dal 10 gennaio 1998, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 29 della citata L. n. 30 del 1997. Per le suddette macchine o attrezzature, non essendo prevista l'iscrizione in un pubblico registro, fa fede, ai fini dell'attestazione della proprietà e del requisito decennale, la documentazione fiscale o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata a cura del proprietario. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 16 settembre 1994, n. 626. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante l'utilizzazione, nel limite complessivo di 100 miliardi delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della Meccanizzazione in Agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria Centrale.

**16. 07.** (14. 3863.)

Pezzoli, Contento, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Alboni, Menia, Ascierio, Franz, Bocchino, Bono.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997,

nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve

essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è*

*autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).*

**(A.C. 4354, sezione 8)****ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 17.**

*(Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali).*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio ».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

« I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo

1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'articolo 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'articolo 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei

poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclama al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila. »;

b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c) l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo ».

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'articolo 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonché ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

7. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « tabaccai richiedenti » sono sostituite dalle seguenti: « tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

*Sopprimerlo.*

**17. 1.** (ex 16. 50.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

**Seguono compensazioni n. 2 e 3 del Gruppo Misto-CDU**

*Sopprimere il comma 1.*

**17. 2.** (ex 16. 22.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Fori, Ascierto, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**17. 3.** (ex 16. 107.)

Malavenda.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo:* Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.

**17. 4.**

(ex 16. 20.)

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* nel caso di rinuncia alla rivalsa, l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo ri-

versamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento, il Ministro del Tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 5.** (ex 16. 67.)

Danese.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso di rinuncia alla rivalsa sarà consentita alle aziende una rivalutazione del costo dei premi del 45 per cento per la corrispondente riduzione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette sui redditi d'imposta.

**17. 6.** (ex 16. 21.)

Bono.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 1 dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti

dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono a soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Tale imposta non si applica se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal soggetto erogatore del premio tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite lo stesso è assoggettato interamente ad imposte sostitutive. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

**17. 7.** (ex 16. 49.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,  
Volontè, Marinacci, Panetta,  
Grillo, Carmelo Carrara.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 viene aggiunto il seguente comma:

7- bis. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi, assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti.

Alla minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutare in

miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recate dalle leggi n. 7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessioni con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 14** (ex 16. 68.)

Danese.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:

7-bis. Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente all'articolo 16, 1 comma 26 per il solo anno 1999 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante sono incrementate del 20 per cento, generando un gettito aggiuntivo di 17 miliardi*

**\*17. 8.** (ex 16. 114.)

Taradash.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:

7-bis. Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*Conseguentemente all'articolo 16, 1 comma 26 per il solo anno 1999 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante sono incrementate del 20 per cento, generando un gettito aggiuntivo di 17 miliardi*

\*17. 9. (ex 16. 117.)

Masi, Bicocchi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:

7-bis. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici, delle operazioni a premio delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti.

17. 10. (ex 16. 24.)

Armani, Valensise, Bono.

### **Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

17. 11. (ex 16. 25.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

### **Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria n. 4355, articolo 2, Tab. A, modificare la seguente voce:*

Ministero del tesoro:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

17. 12. (ex 16. 66.)

Danese.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 viene aggiunto il seguente comma:

7- *bis*. Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

17. 13. (ex 16. 23.)

Bono, Armani, Valensise.

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale articolo 50-ter.**

*Sopprimere il comma 3.*

17. 15 (ex 16. 110.)

Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

17. 16. (ex 16. 83.)

Malavenda.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

17. 17. (ex 16. 84.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

17. 18. (ex 16. 85.)

Malavenda.

*Al comma 4, dopo le parole: 5 giugno 1939, n. 973 aggiungere le seguenti:* con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulterà eventualmente in contrasto.

17. 82.

Il Governo.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

17. 19. (ex 16. 105. )

Malavenda.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da:* delle operazioni a premio, *sino a:* alla durata delle sole operazioni a premio *con le seguenti:* delle operazioni a premio e delle operazioni a premio con contributo, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla loro durata.

17. 20 (ex 16. 26.)

Valensise, Bono, Armani, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole:* delle operazioni a premio *aggiungere le seguenti:* operazioni a premio con contributo.

17. 80 (ex 16. 58)

Volonté, Marinacci, Teresio Delfino.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole:* delle sole operazioni a premio *aggiungere le seguenti:* e dei concorsi.

17. 81 (ex 16. 57)

Volonté, Marinacci, Teresio Delfino.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

17. 21. (ex 16. 104.)

Malavenda.

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**17. 22.** (ex 16. 103.)

Malavenda.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: alle amministrazioni dei monopoli di Stato,*

*Conseguentemente al medesimo comma 4, lettera c) sopprimere le parole da: con contestuale fino alla fine della lettera*

**17. 23** (ex 16. 17.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.*

**\*17. 24.** (ex 16. 31.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.*

**\*17. 25.** (ex 16. 62.)

Danese.

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.*

**\*17. 26** (ex 16. 4.)

Masi, Bicocchi.

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: nei casi di fondato pericolo di lesione con le seguenti: dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione.*

**17. 27.** (ex 16. 56.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

*Al quarto comma, lettera c), sostituire le parole: fondato pericolo con le seguenti: comprovato pericolo.*

**\*17. 28.** (ex 16. 33.)

Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al quarto comma, lettera c), sostituire le parole: fondato pericolo con le seguenti: comprovato pericolo.*

**\*17. 29** (ex 16. 63.)

Danese.

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.*

**\*17. 30.** (ex 16. 41.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.*

**\*17. 31.** (ex 16. 8.)

Taradash, Danese

*Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.*

**\*17. 32.** (ex 16. 51.)

Teresio Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.

*Al comma 4, lettera c) dopo le parole: di reali scopi promozionali aggiungere le seguenti:* indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto.

**\*17. 33.** (ex 16. 60.)

Danese.

*Al comma 4, lettera c) dopo le parole: di reali scopi promozionali aggiungere le seguenti:* indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto.

**\*17. 34** (ex 16. 35.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al comma 4, sopprimere la lettera d).*

**17. 35.** (ex 16. 102.)

Malavenda.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.

**\*17. 36.** (ex 16. 36, 16. 38. e 16. 39)

Valensise, Armani, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni a premio, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.

**\*17. 37.** (ex 16. 12.)

Masi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.

**\*17. 39.** (ex 16. 70.)

Danese.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea.

**\*\*17. 38.** (ex 16. 37, 16. 38 e 16. 39.)

Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*d-bis)* il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione Europea.

**\*17. 40** (ex 16. 59.)

Danese.

<i>Sopprimere il comma 5.</i>	<i>Al comma 5, sopprimere la lettera b).</i>
<b>17. 41.</b> (ex 16. 101.)	<b>17. 49.</b> (ex 16. 95.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, sopprimere la lettera a).</i>	<i>Al comma 5, sopprimere la lettera c).</i>
<b>17. 42.</b> (ex 16. 100.)	<b>17. 50.</b> (ex 16. 94.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 1.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 1.</i>
<b>17. 43.</b> (ex 16. 99.)	<b>17. 51.</b> (ex 16. 93.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 2.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, capoverso 1, terzo periodo sostituire le parole: Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: L'amministrazione dei monopoli di stato.</i>
<b>*17. 44.</b> (ex 16. 98.)	<b>17. 52.</b> (ex 16.18.)
Malavenda.	Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 2.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 2.</i>
<b>*17. 45.</b> (ex 16. 1.)	<b>17. 53.</b> (ex 16. 92.)
Caparini, Bagliani, Giorgetti.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 3.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 3.</i>
<b>17. 46.</b> (ex 16. 97.)	<b>17. 54.</b> (ex 16. 91.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 4.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 4.</i>
<b>*17. 47.</b> (ex 16. 97.)	<b>17. 55.</b> (ex 16. 90.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 4.</i>	<i>Sopprimere il comma 6.</i>
<b>*17. 48.</b> (ex 16. 43.)	<b>17. 56.</b> (ex 16. 86.)
Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoli, Bono.	Malavenda.

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

**\*17. 57.** (ex 16. 64.)

Danese, Taradash

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

**\*17. 58.** (ex 16. 47.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

*Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.*

**\*17. 59.** (ex 16. 52.)

Teresio, Delfino, Sanza, Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini IVA il regolamento di cui al comma 4 definirà le modalità applicative.*

**17. 60.** (ex 16. 53.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

*Al comma 6 dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:*

Per beni e servizi non assoggettabili ad IVA si applica una tassa di concessione governativa del venti per cento sul valore degli stessi.

**17. 61.** (ex 16. 6. nuova formulazione)

Bicocchi, Villetti, Masi

*Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento.*

**17. 62** (ex 16. 54.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma::*

6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

**\*17. 63.** (ex 16. 52.)

Teresio, Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma::*

6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

**\*17. 64.** (ex 16. 7.)

Taradash.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma::*

6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

**\*17. 65.** (ex 16. 44.)

Bono, Armani, Valensise.

*Sopprimere il comma 7.*

**17. 66.** (ex 16. 89.)

Malavenda.

*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

**17. 67** (ex 16. 88.)

Malavenda.

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

**17. 68.** (ex 16. 87.)

Malavenda.

*Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera):*

b-bis) l'ultimo periodo del comma 1 articolo 33 legge 23 dicembre 1994 n. 724 è soppresso.

**\*17. 69** (ex 16. 48.)

Storace, Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera):*

b-bis) l'ultimo periodo è soppresso. Le distanze minime rispetto alle ricevitorie già esistenti e tra le nuove ricevitorie sono fissate nella misura unica di 200 metri pedonali, attualmente esistente. Ai ricevitori del lotto ex lottisti, a richiesta, è concessa la rivendita dei generi di monopolio, in deroga alla vigente disciplina.

**\*\*17. 71** (ex 16. 69 e 16. 78.)

Massidda, Santori.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. L'aggio corrisposto sulle vendite dei biglietti della lotteria istantanea « Gratta e vinci » è aumentato dall'8 per cento al 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la riduzione del prezzo dei biglietti della lotteria citata al fine di incrementare le vendite e conseguentemente coprire anche l'onere del maggior aggio da corrispondere ai rivenditori.

**17. 01** (ex 16. 06.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Segue compensazione n. 5 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. In attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le nuove ricevitorie del lotto, previste dal decreto del Ministero delle finanze 7 novembre 1995, sono istituite ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale distanza deve essere osservata anche tra le ricevitorie di nuova istituzione e quelle già funzionanti.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dalla approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalle precedenti modifiche.

**17. 02.** (ex 16. 010.)

Massidda.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui

attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32,

comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi

agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

### **(A.C. 4354, sezione 9)**

#### **ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 18.**

*(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali).*

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta ».

2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile ».

3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 93 (*Interessi passivi*) — 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi,

l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie ».

4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 18

*Sopprimerlo.*

\*18. 1 (\*17. 14)

Malavenda.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 10** (\* 17. 8.)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimerlo.*

**\*18. 2** (\* 17. 7)

Alberto Giorgetti, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 1.*

**18. 3** (\* 17. 15.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**18. 4** (ex 17. 16.)

Malavenda.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**18. 9** (ex 17. 0. 2.)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

*Sopprimere il comma 3.*

**18. 5** (ex 17. 19.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 4.*

**18. 6** (ex 17. 17.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**18. 7** (ex 17. 18.)

Malavenda.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

“5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa”.

**18. 8** (ex 17. 2.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 4354, sezione 10)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

*(Disposizioni per il recupero d'imponibile).*

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis — *(Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)* 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 ».

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c)* è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera *a)*, contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: « e degli eventuali contributi » sono soppresse;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito »;

*b)* nell'articolo 55, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse ».

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera *a)*, numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « dei marchi d'impresa e » sono soppresse; dopo le parole: « un terzo del costo » sono inserite le seguenti: « ; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. »;

*b)* al comma 3, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « decimo ».

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: « imprese agricole, » sono inserite le seguenti: « le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio negli edifici, »;

2) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole: « 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti. »;

2) al secondo comma le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

c) nell'articolo 25-*bis*, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole: « del dieci per cento » sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. »;

d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: « e gli altri enti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « , gli altri enti pubblici e privati »;

e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale ».

11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 10, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: « del 18 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 20 per cento » e le parole da: « per i redditi di cui alla lettera g) » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento; ».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

« Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni ».

14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sono soppresse le parole: « e non ferrosi »;

b) nell'ottavo comma dopo le parole « per le cessioni » sono inserite le seguenti: « di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, »;

c) il nono comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. »;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

« I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realiz-

zato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.

16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

17. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1. »;

b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: « ceduto » sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa. »;

c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: « Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto. »;

d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:

« NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000 »;

e) nella tariffa, parte II:

1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « non autenticate » sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I »;

2) l'articolo 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*bis*. — Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno ».

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 17, lettera a).

19. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l'esecuzione delle relative formalità.

20. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

« NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso ».

21. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 19.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Sugli onorari degli amministratori condominiali si applica l'IVA, anche se l'amministratore non è iscritto ad alcuna associazione di categoria, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA. La presente disposizione non si applica nei confronti di coloro, che svolgono l'attività solo ed esclusivamente per il proprio condominio.

**19. 1.** (ex 18. 172.)

Apolloni, Balocchi, Giancarlo Giorgetti Roscia, Bagliani.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Sugli onorari degli amministratori condominiali si applica l'IVA, anche se l'amministratore non è iscritto all'ANACI, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA. La presente disposizione non si applica nei confronti di coloro, che svolgono l'attività solo ed esclusivamente per il proprio condominio.

**19. 2.** (ex 18. 173.)

Apolloni, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente al comma 9 dello stesso articolo sopprimere l'ultimo periodo.*

**19. 3.** (ex 18. 113.)

Armani, Valensise, Bono.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente:*

*al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al quarto comma, secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; al secondo periodo cassare le parole: iscritti all'albo sopraindicato.*

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**19. 135** (Ex 18. 112)

Bono, Armani, Valensise.

*Inammissibile per estraneità di materia relativamente alla lettera b-bis.*

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 9.*

**19. 4.** (ex 18. 198.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 2, le parole: 31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 1998.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 5.** (ex 18. 89.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

*Ai commi 2 e 5, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.*

**\*19. 6.** (ex 18. 186.)

de Ghislanzoni Cardoli, Danese.

*Ai commi 2 e 5, sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

**\*19. 126.**

Carlo Pace.

*Ai commi 2 e 5, sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

**Segue compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU**

**19. 127.** (ex 18. 152.)

Delfino Teresio, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Carrara Carmelo, Panetta, Grillo.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

**19. 9.** (ex 18. 109.,18.8)

Carlo Pace, Bono, Antonio Pepe.

*Al comma 2 sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

*Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-ter.*

**19. 8.** (ex 18. 108.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Valensise.

*Ai commi 2 e 5, sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* di entrata in vigore della presente legge.

*Agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del disegno di legge n. 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del consiglio.*

**19. 7.** (ex 18. 100.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente si fa fronte con le previsioni di cui all'articolo 50-bis.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 10.** (ex 18. 114.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 11.** (ex 18. 55.)

Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.*

**19. 12.** (ex 18. 115.)

Armani, Valensise, Bono.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 13.** (ex 18. 116.)

Valensise, Armani, Bono.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**Segue compensazione n. 1 CDU.**

**19. 128.** (ex 18. 156.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente,*

*Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998.*

*Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori.*

*Conseguentemente ancora, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.*

*Conseguentemente, al disegno di legge n. 4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:*

Presidenza Consiglio dei ministri:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero trasporti:

1998: - 150 miliardi;

1999: - 100 miliardi;

2000: - 10 miliardi.

Politiche agricole:

- 30 miliardi;

1999: - 20 miliardi;

2000: - 10 miliardi.

Ministero lavoro:

1998: - 300 miliardi;

1999: - 200 miliardi;

2000: - 100 miliardi.

Ministero esteri:

1998: - 90 miliardi;

1999: - 60 miliardi;

2000: - 30 miliardi.

**19. 14.** (ex 18.190.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

*Al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso b) con il seguente:*

*b) proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il*

loro ammontare, nel limite del 30 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**19. 15.** (ex 18.119.)

Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 4, lettera b), capoverso b), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 30 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa.*

**19. 16.** (ex 18. 120.)

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli.

*Al comma 4, lettera b), capoverso b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Tuttavia, il loro ammontare, nel limite del 30 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 17.** (ex 18. 118.)

Carlo Pace, Bono.

*Al comma 4, lettera b), capoverso b), sopprimere il terzo periodo.*

**19. 18.** (ex \* 18. 178.)

Danese.

*Al comma 4, lettera b), capoverso b), sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente si fa fronte alla previsione di cui all'articolo 50-bis.*

**19. 19.** (ex \* 18. 117.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

*Al comma 4, lettera b), capoverso b), sopprimere il terzo periodo.*

**19. 20.** (ex 18. 170.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Frosio Roncalli, Ballaman.

*Al quarto comma, lettera b), dopo le parole: le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi: sono inserite le seguenti: concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse.*

**19. 400.**

La Commissione.

*Al comma 4, lettera b), capoverso b), ultimo periodo, dopo le parole: n. 218, aggiungere le seguenti: e i contributi delle imprese di cui all'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250.*

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad elevare di un punto percentuale l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a) 1° dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni*

*dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 fino a totale copertura dell'onere.*

**19. 22.** (ex 18. 165.)

Balocchi, Caparini, Giorgetti, Bianchi Clerici.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì fatti salvi i contributi ottenuti a valere su interventi finanziati dall'Unione Europea o cofinanziati dalla stessa Unione Europea in partecipazione con lo Stato o/e gli Enti locali.*

*Conseguentemente al disegno di legge 4355, al comma 2, dell'articolo 2, nella Tab. A richiamata, la voce Presidenza del Consiglio è ridotta per la misura necessaria a coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**19. 23.** (ex 18. 88)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 4, aggiungere la seguente lettera: Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo stato per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di E.R.P. concessi agli IACP, comunque denominati.*

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU**

**19. 129.** (ex 18. 153.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente al comma 9 dello stesso articolo sopprimere l'ultimo periodo.*

**19. 24.** (ex 18. 122.)

Valensise, Bono, Armani.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 25.** (ex 18. 121., 18.111, 18.110, 18.9)  
Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierto, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Carlo Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* 1° gennaio 1998.

*Conseguentemente, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

**19. 26.** (ex 18. 192.)  
Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 5, sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le seguenti:* 31 dicembre 1998.

**Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU**

**19. 130.** (ex 18. 154.)  
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Panetta, Grillo.

*Al comma 5, le parole:* 31 dicembre 1997 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 1998,

**Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 27.** (ex 18. 91.)  
Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

*Sostituire le parole:* 31 dicembre 1997 *con le parole:* di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente agli eventuali anni si prevede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del disegno di legge 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del consiglio.*

**19. 28.** (ex 18. 98.)  
Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU**

**19. 131.** (ex 18. 157.)  
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carrara, Grillo, Panetta.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**Seguono compensazioni LNIP)**

**19. 29.** (ex 18. 60.)  
Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere i commi 6 e 7.*

**19. 30.** (ex 18. 124.)  
Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).*

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti, per la misura necessaria ad assicurare la copertura del presente comma, rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

**19. 31.** (ex 18. 193.)  
Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).  
Conseguentemente, sopprimere il  
comma 9.*

**\*19.32.** (ex 18. 123.)  
Valensise, Bono, Armani.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).  
Conseguentemente, sopprimere il  
comma 9.*

**\*19.33.** (ex 18. 194.)  
Danese, Cicu, Marras, Micciché,  
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-  
dash.

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente al comma 9 soppri-  
mere l'ultimo periodo e l'articolo 50-ter.*

**19. 34.** (ex 18. 125.)  
Armani, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 8.*

**19. 35.** (ex 18. 236.)  
Malavenda.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il se-  
guente periodo: Sono fatti salvi i proventi in  
denaro o in natura conseguiti a titolo di  
contributo o di liberalità e quelli per l'ac-  
quisto di beni ammortizzabili già concessi  
alla data del 1° gennaio 1998 per i quali si  
applica la disciplina vigente alla data di  
concessione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di  
Alleanza Nazionale)**

**19. 36.** (ex 18. 129, 18.128.)  
Bono, Pezzoli, Mazzocchi, Ga-  
sparri, Alberto Giorgetti,  
Butti, Foti, Ascierio, Franz,  
Contento, Menia, Alboni,  
Bocchino.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis. Il Ministro dell'Industria è auto-  
rizzato, entro i limiti delle risorse dispo-  
nibili, ad integrare la rata dei finanzia-  
menti concessi nel 1997 in base alle di-  
sposizioni della legge 488/1992 per com-  
pensare gli effetti dell'aumento del carico  
fiscale derivante dalla applicazione dei  
commi da 4 a 8 del presente articolo.*

**19. 200.**  
Il Governo.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*19. 37.** (ex 18. 21.)  
Mammola.

*Sopprimere il comma 9.*

**\*19. 38.** (ex 18. 237.)  
Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, al comma 12 soppri-  
mere il secondo ed il terzo periodo.  
Conseguentemente, al comma 17, lettera  
e) sopprimere il numero 2).*

**19. 108.** (ex 18. 66.)  
Ballaman, Bagliani, Giancarlo  
Giorgetti.

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, aggiungere il se-  
guente comma:*

*9-bis. Coloro che hanno usufruito della  
rateizzazione del debito ai sensi del de-  
creto-legge 28 marzo 1997, n. 79, conver-  
tito, con modificazioni, dalla legge 28 mag-  
gio 1997, n. 140, possono aggiornare il  
debito totale al tasso di interesse legale con  
pagamento in unica soluzione da effet-  
tuarsi entro il 15 dicembre 1997.*

**19. 39.** (ex 18. 196.)  
Danese, Cicu, Marras, Micciché,  
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-  
dash.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° gennaio 1998.

**19. 40.** (ex 18. 195.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 41.** (ex 18. 135.)

Contento, Foti, Butti, Zacchera, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

Al comma 10, lettera a), sopprimere il numero 1.

Conseguentemente, alla successiva lettera b) sono soppresse le parole da: nello stesso fino a: percepiti.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985

e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 42.** (ex 18. 133.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

Al comma 10, sopprimere il n. 1) della lettera a).

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 43.** (ex 18. 132.)

Carlo Pace, Bono.

Al comma 10, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

**Seguono compensazioni LNIP)**

**19. 44.** (ex 18. 52.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

Al comma 10, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: nonché gli amministratori di condominio negli edifici.

Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge del 28 marzo

1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1998. Conseguentemente sono ridotti di pari importo i trasferimenti di bilancio agli enti impositori.

**19. 45.** (ex 18. 197.)

Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 10, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: nonché gli amministratori di condominio negli edifici.*

#### **Seguono compensazioni LNIP)**

**19. 46.** (ex 18. 24.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera a), numero 1, sostituire le parole: nonché gli amministratori di condominio negli edifici con le parole: nonché il condominio quale sostituto d'imposta.*

**19. 47.** (ex 18. 46.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera a), numero 1), dopo le parole: gli amministratori di condominio negli edifici aggiungere le parole: con oltre dieci condomini.*

#### **Segue compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU**

**19. 132.** (ex 18. 155.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Carmelo Carrara.

*Al comma 10, lettera a), numero 1, lettera b), numero 1 e al comma 13, capoverso, dopo la parola: edifici aggiungere le seguenti: composti da più di 10 unità immobiliari.*

#### **Segue compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU**

**19. 133.** (ex 18. 159.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Carmelo Carrara, Sanza, Panetta, Grillo.

*Al comma 10, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: 19 per cento sino a: nello stesso comma.*

#### **Segue compensazione n. 1)**

**19. 48.** (ex 18. 54.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Al comma 10, lettera b), numero 1) sopprimere le parole da: nello stesso comma fino alla fine del periodo.*

#### **Segue compensazione n. 12)**

**19. 49.** (ex 18. 17.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera b), numero 1, sostituire le parole: dagli amministratori di condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti con le seguenti: dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio.*

**19. 50.** (ex 18.45.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10 lettera b) n. 1 dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti: con l'aliquota del 20 per cento sul 30 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 54.** (ex 18. 27.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10 lettera b) n. 1 dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti:* con l'aliquota del 20 per cento sul 40 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 55.** (ex 18. 26.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10 lettera b), numero 1, dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti:* con l'aliquota del 20 per cento sul 50 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 53.** (ex 18. 25.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10 lettera b) n. 1 dopo le parole: percepiti aggiungere le seguenti:* con l'aliquota del 20 per cento sul 60 per cento della base imponibile limitatamente a coloro che nello svolgimento delle loro funzioni si avvalgono di personale dipendente.

**Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 52.** (ex 18. 28.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera b), numero 1, aggiungere il seguente periodo:* Le ritenute d'acconto devono essere operate fino a concorrenza della imposta dovuta dal lavoratore autonomo per l'anno in corso su base previsionale. In caso di superamento del limite il lavoratore autonomo comunica, mediante raccomandata A.R., sotto la sua responsabilità, al sostituto d'imposta la

cessazione dell'obbligo di effettuazione della ritenuta per l'esercizio in corso.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 51.** (ex 18. 168., 18.169)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Frosio Roncalli, Roscia.

*Al comma 10, sopprimere la lettera c).*

Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti, mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

**Segue compensazione articolo 50-ter Alleanza Nazionale)**

**19. 56.** (ex 18. 131.)

Carlo Pace, Bono.

*Al comma 10, sopprimere la lettera c).  
Conseguentemente aumentare in proporzione le aliquote dell'accisa sull'alcool etilico e sui prodotti alcolici intermedi.*

**19. 57.** (ex 18. 130.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 10, lettera c) dopo le parole: si applica aggiungere le seguenti:* per la metà della misura fissata.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 58.** (ex 18. 30.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.-

*Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* nell'articolo 25-*bis*, il comma 6 relativo alla ritenuta a titolo di imposta sulle provvigioni per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio è soppresso e sostituito dal seguente: "per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge citata. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

**Segue compensazione n. 19 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 59.** (ex 18. 58., 18. 62)

Ballaman, Apolloni, Bagliani, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 25-*bis* (*Ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, al sesto comma sono soppresse le parole: ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite.

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD)**

**19. 60.** (ex 18. 206.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 10, sopprimere la lettera e).*

**\*19. 61.** (ex 18. 35.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, sopprimere la lettera e).*

**\*19. 62.** (ex 18. 134.)

Contento, Zacchera, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti,

Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

*Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 150 giorni.

**19. 64.** (ex 18. 44.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 120 giorni.

**19. 63.** (ex 18. 31., 18.50)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 100 giorni.

**19. 66.** (ex 18. 49.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* i quali amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 100 giorni.

**19. 66.** (ex 18. 48.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 90 giorni.*

**19. 67.** (ex 18. 47.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione. Gli amministratori di condominio dovranno produrre la documentazione richiesta entro il termine di 60 giorni.*

**19. 68** (ex 18. 33.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 10, lettera e), capoverso 8-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando vi siano precisi e circostanziati sospetti di evasione.*

**19. 69.** (ex 18. 29.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 12.*

**Seguono compensazioni L.N.)**

**19. 70.** (ex 18. 63.)

Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)**

**19. 71.** (ex 18. 211.)

Fei, Bono.

*Sopprimere il comma 13.*

**19. 72.** (ex 18. 136.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo,

Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoni, Bono.

*Sopprimere il comma 13.*

**19. 73.** (ex 18. 250.)

Malavenda.

*Al comma 13, capoverso, dopo le parole: dei relativi fornitori aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di fine stagione.*

**19. 74.** (ex 18. 39.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 50.000 e dei servizi di piccola manutenzione.*

**19. 75.** (ex 18. 43.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 100.000 e dei servizi di piccola manutenzione.*

**19. 76.** (ex 18. 42.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere: ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 150.000 e dei servizi di piccola manutenzione.*

**19. 77.** (ex 18. 41.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere:* ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 200.000 e dei servizi di piccola manutenzione.

**19. 78.** (ex 18. 40.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, capoverso, dopo le parole: fornitori aggiungere:* ad eccezione di beni di importo unitario non superiore a lire 250.000 e dei servizi di piccola manutenzione.

**19. 79.** (ex 18. 37.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 13, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la funzione di amministratore viene svolta da un condomino in forma non retribuita per i condomini inferiori a 20 unità immobiliari.

**19. 134.** (ex 18. 150.)

Teresio Delfino, Tassone, Volonté, Panetta, Marinacci, Grillo.

*Al comma 13, capoverso, dopo le parole: Ministero delle finanze aggiungere le seguenti:* sentite le rappresentanze delle associazioni maggiormente rappresentative come l'ANACI.

**19. 80.** (ex 18. 38.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 14.*

**19. 81.** (ex 18. 137.)

Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoni, Bono.

*Sopprimere il comma 14.*

**19. 82.** (ex 18. 251.)

Malavenda.

*Al comma 15, sopprimere la lettera a).*

**19. 83.** (ex 18. 258.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 16.*

**19. 84.** (ex 18. 262.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 17 e 18.*

**19. 85.** (ex 18. 180.)

de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

*Sopprimere il comma 17.*

*Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al di seguito di legge finanziaria, voce Presidenza del consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:*

1998: 880.000 (milioni di lire);

1999: 890.000 (milioni di lire);

2000: 900.000 (milioni di lire).

**19. 86.** (ex 18. 147.)

Contento, Foti, Zacchera, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Antonio Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Pezzoli, Bono.

*Sopprimere il comma 17.*

**Segue compensazione articolo 50-ter  
Alleanza Nazionale.**

**19. 87** (ex 18. 145.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 17, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni mobili esistenti nel territorio dello Stato aggiungere le seguenti: di durata superiore al mese.*

*Conseguentemente, alla lettera d), numero 2), sopprimere la Nota I).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:*

**ART. 42-bis.**

1. Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000 per una somma superiore all'1 per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivanti. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19. 89.** Nuova formulazione (ex 18. 22.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 17, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione e di affitto di beni immobili, conseguiti per ottenere un'abitazione per una persona con handicap, o attuato ad una persona che esercita la potestà — ossia parenti entro il 4 grado, coniuge o coppia di fatto della persona con handicap — per l'abitazione nella quale questa persona con handicap vive, viene applicata l'aliquota minima d'imposta.*

*Conseguentemente, all'Atto Camera 4355, articolo 2, Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è ridotto di:*

15 miliardi per il 1998;  
10 miliardi per il 1999;  
5 miliardi per il 2000.

**19. 90.** (ex 18. 84.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 17, lettera a), al capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto termine decorre rispettivamente dalla data di perfezionamento del contratto e da quella in cui hanno effetto la cessione, la risoluzione e la proroga;*

*Conseguentemente:*

*sostituire il capoverso 2 con il seguente:*  
2. L'attestato di versamento relativo alla registrazione dei contratti di locazione ed affitto deve essere presentato all'ufficio del registro contestualmente alla richiesta di registrazione. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni ed alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro sessanta giorni dal pagamento;

*al capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: In alternativa, il contribuente ha facoltà, previa apposita comunicazione da presentarsi all'ufficio entro trenta giorni dalla risoluzione, di utilizzare il residuo tributo di cui copra quale credito di imposta ai fini dell'assolvimento dell'imposta dovuta per la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili. In tal caso il credito di imposta può essere utilizzato entro cinque anni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. L'imposta relativa all'annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte dalle parti, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.*

**19. 88.** (ex 18. 93.)

Foti.

*Al comma 17, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti che prevedono canoni non superiori a lire 2.500.000 annue sono esenti da imposta, bolli ed eventuali diritti di registrazione.*

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.*

**19. 91.** (ex 18. 142.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 17, lettera a) sopprimere il capoverso 2.*

**\*19. 92.** (ex 18. 53., 18.34)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 17, lettera a), capoverso articolo 17 capoverso 2, dopo le parole: presentato aggiungere le seguenti: dietro richiesta.*

**19. 94.** (ex 18. 36.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 17, lettera a) capoverso 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche compensando l'imposta con quella dovuta ad altro titolo o su altro contratto.*

**19. 95.** (ex 18. 171.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Ballaman, Frosio Roncalli.

*Al comma 17, sopprimere la lettera b).*

**19. 96.** (ex 18. 268.)

Malavenda.

*Al comma 17, sopprimere la lettera c).*

**19. 97.** (ex 18. 269.)

Malavenda.

*Al comma 17, sopprimere la lettera d) e, alla lettera e), il numero 2.*

**Segue compensazione articolo 50-ter Alleanza Nazionale)**

**19. 98.** (ex 18. 143.)

Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.

*Al comma 17, sopprimere la lettera d).*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 99.** (ex 18. 76.)

Fongaro, Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 17, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) nell'articolo 5, della tariffa, parte I:

1) al comma 1, dopo le parole di beni immobili sono aggiunte le seguenti: di qualsiasi durata ed ammontare, con esclusione di quelli di durata inferiore a 30 giorni qualora l'affittante provvede alla comunicazione degli alloggiati ai sensi dell'articolo 109 T.U.L.P.S.

2) Sono aggiunte le seguenti note:

Nota I) Qualora non si provvede alla comunicazione degli alloggiati ai sensi dell'articolo 109 T.U.L.P.S. per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata inferiore a 30 giorni l'imposta è dovuta nella misura fissa di lire 50.000

Nota II) (Testo Nota I)

Nota III) (Testo Nota II)

*Conseguentemente, dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:*

Gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998, 1999 e 2000, per una somma superiore all'uno per cento della somma occorrente per compensare le minori entrate derivante, Il Ministro del tesoro è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19. 103.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

*Al comma 17 lettera d), numero 1) sostituire le parole:* di qualsiasi durata ed ammontare *con le parole:* di durata superiore al mese o di durata inferiore purché di importo superiore al lire 2.500.000;

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo CCD)**

**19. 100.** (ex 18. 204.)

Peretti, Giovanardi.

*Al comma 17, lettera d) sopprimere il numero 2.*

**\*19. 101.** (ex 18. 272.)

Malavenda.

*Al comma 17, lettera d), sopprimere il numero 2).*

**\*19. 102.** (ex 18. 144.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 17, sopprimere la lettera e).*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 104.** (ex 18. 77.)

Fongaro, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 17, lettera e), numero 1, dopo le parole:* ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I *aggiungere le seguenti:* quando non hanno per oggetto fondi rustici.

**19. 105.** (ex 18. 181.)

de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

*Al comma 17, lettera e), numero 1, dopo le parole:* ad eccezione dei contratti di cui

all'articolo 5 della tariffa, parte I *aggiungere le seguenti:* quando non hanno per oggetto fondi rustici.

*Conseguentemente aumentare del necessario importo la cifra 100 mila di cui al medesimo articolo 17, lettera d), n. 2, nota III.*

**19. 106.** (ex 18. 183.)

de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

*Al comma 17, lettera e), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, al comma 18, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**Segue compensazione n. 9 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 107.** (ex 18. 56.)

Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 17, lettera e) sopprimere il numero 2).*

**19. 109.** (ex 18. 207.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 17, lettera e) sostituire il numero 2) con il seguente:* 2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente: ART. 2-bis. 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire cinque milioni.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 110.** (ex 18. 79.)

Fongaro, Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 17, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente:* 2) Nell'articolo 2-bis le parole: di immobili sono sostituite dalle seguenti: fondi rustici.

**19. 111.** (ex 18. 182.)

de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

*Al comma 17, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) Nell'articolo 2-bis le parole: di immobili sono sostituite dalle seguenti: fondi rustici.*

*Conseguentemente aumentare del necessario importo la cifra 100 mila di cui al medesimo articolo 17, lettera d), n. 2, nota III.*

**19. 112.** (ex 18. 184.)  
de Ghislanzoni, Losurdo, Danese.

*Al comma 17, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:*

*e-bis)* all'articolo 41 è inserito il comma 1-bis. L'imposta di registro relativa alla locazione od affitto di beni immobili è liquidata dalle parti contraenti con le modalità di cui all'articolo 17;

*e-ter)* all'articolo 42, comma 1, dopo le parole il momento della registrazione sono aggiunte le parole: o della liquidazione da parte dei contraenti ai sensi dell'articolo 17.

**19. 113** (ex 18. 94.)  
Foti.

*Sopprimere il comma 18.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 114.** (ex 18. 78., 18.73)  
Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dal 1° aprile 1998, e, al secondo periodo, sostituire le parole: entro*

*venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso con le seguenti: entro il 30 aprile 1998.*

**Segue compensazione n. 10.**

**19. 115.** (ex 18. 57.)  
Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano per i contratti di locazione con corrispettivo annuo non superiore a Lit. 2.500.000.

*Conseguentemente: AC 4355 all'articolo 2 Tabella A. L'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è ridotto di 30 mld per gli anni 1998, 1999 e 2000.*

**19. 116.** (ex 18. 11.)  
Masiero.

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

*18-bis.* Non sono soggetti all'obbligo di registrazione i contratti di locazione conseguenti a concessioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.

*Conseguentemente, copertura n. 1 CDU.*

**19. 117.** (ex 18. 161.)  
Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara, Grillo, Panetta.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*18-bis.* Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano ai contratti di locazione dei beni immobili destinati ad uso turistico.

**Segue compensazione n. 9 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 118** (ex 18. 64.)  
Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Fontan.

*Dopo il comma 18 aggiungere i seguenti:*

18-bis. A decorrere dal 1 aprile 1998 la registrazione degli atti richiamati all'articolo 5, allegato A - Tariffa, parte prima - atti soggetti a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni immobili e concessioni su beni demaniali, è eseguita dai concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

18-ter. Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni attuative e di coordinamento con gli uffici del registro e l'anagrafe tributaria tramite rete telematica, anche al fine di costituire una banca dati in materia di contratti di locazione e di affilio di beni immobili, nonchè con il comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.2.

**19. 119.** (ex 18. 68.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

18-bis. Le disposizioni di cui al comma 17, non si applicano ai contratti di locazione, conseguenti a concessioni di alloggi di Edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle leggi regionali.

*Conseguentemente coprire con l'articolo 50-ter.*

**Segue copertura articolo 50-ter Alleanza Nazionale)**

**19. 120.** (ex 18. 148.)

Foti, Butti, Delmastro delle Vedove, Bono, Valensise.

*Sopprimere il comma 19.*

**19. 121.**

Malavenda.

*Sopprimere il comma 20.*

**\*19. 122.** (ex 18. 149.)

Contento, Foti, Butti, Berselli,  
Zacchera, Alberto Giorgetti,  
Marengo, Pepe, Giovanni  
Pace, Carlo Pace, Pezzoli.

*Sopprimere il comma 20.*

**\*19. 123.** (ex 18. 277.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 21.*

**19. 124.**

Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

21-bis) La disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 1997.

**19. 125.**

Bono, Armani, Valensise.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Disposizione per acquisizione di nuove entrate tributarie da conseguire insieme all'estinzione di società titolari di patrimoni immobiliari).*

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice, esistenti al 30 settembre 1991; che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1997, che richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi seguenti, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1997 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1997.

2. Sul reddito d'impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della

liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966 n. 917, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento, il perdite degli esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta sono assoggettati, ad imposta sostitutiva delle imposte sul redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n.408 e 30 dicembre 1991,, n.413. recenti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilio di riserve e dl fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo4. comma 5 della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 28, comma 5, della legge n.413 del 1991; le riserve ed i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del citato Testo Unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n.917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per soci.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per immobili, su richiesta del

contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta anteriore allo scioglimento.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1% e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con predetti criteri nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali ed agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte 1, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le

modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1997, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la dichiarazione ed il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Per le società di cui al comma 1, non è ammessa al rimborso l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste.

#### 19. 01.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volonté, Marinacci.

#### Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,

sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di scarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: “estratti o essenze di caffè, di tè e di matè”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-no-vies), inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire*

*100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare*

*l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.**

*Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).*

**(A.C. 4354, sezione 11)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

*(Soggetti esenti dall'IRPEG).*

1. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « i comuni, » sono inserite le seguenti: « i consorzi tra comuni, ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** (ex 19. 13.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**20. 6** (ex 19. 14.)

Malavenda.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito:

“1. Gli organi, le amministrazioni e le gestioni fuori bilancio dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra comuni, le comunità montane, le province e regioni non sono soggetti all' imposta.

2. Tra i soggetti esclusi dall'imposizione sul reddito, indicati all'articolo 88, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono intendersi compresi le gestioni fuori bilancio e i fondi regolati con le modalità di cui alla legge del 25 novembre 1971, n. 1041 dei medesimi soggetti, anche se, in forza di legge, il loro esercizio da parte dell'ente ovvero dell'organo o amministrazione dell'ente pubblico è attuato, sotto il profilo dell'assistenza e supporto tecnico organizzativo, per il tramite di altri soggetti all'uopo convenzionati”.

*Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603,*

6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

**20. 2.** (ex 19. 8. e 19.7)

Contento, Bono, Valensise.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito:

“1. Gli organi, le amministrazioni e le gestioni fuori bilancio dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra comuni, le comunità montane, le province e regioni non sono soggetti all'imposta.

1-bis. Non sono soggetti all'imposta, inoltre, le gestioni fuori bilancio dei soggetti di cui al comma 1, anche se attuate, in forza di legge, tramite altri soggetti appositamente convenzionati per l'assistenza e il supporto tecnico organizzativo”.

*Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:*

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

**20. 3.** (ex 19. 6.)

Contento, Bono, Valensise.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così sostituito:

“1. Gli organi, le amministrazioni e le gestioni fuori bilancio dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra comuni, le comunità montane, le province e regioni non sono soggetti all'imposta”.

*Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:*

1998: 830.000 (milioni di lire);

1999: 840.000 (milioni di lire);

2000: 850.000 (milioni di lire).

**20. 4.** (ex 19. 5.)

Contento, Bono, Valensise.

*Dopo le parole:* i consorzi tra enti locali *aggiungere le seguenti:* le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi.

**20. 16.**

La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: “le regioni”, di cui all'articolo 88 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica, sono inserite le seguenti: “le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere”.

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: “Al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 88, le parole: “comprese le Unità sanitarie locali sono soppresse”.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**20. 5.** (ex 19. 9.)

Antonio Pepe, Bono.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole “esattore delle imposte dirette” devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole “l'intendenza di finanza” devono ritenersi modificate in “Direzioni regionali delle entrate”;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

**(A.C. 4354, sezione 12)****ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 21.**

*(Modifiche ai commi 204 e seguenti dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).*

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 204 e 209 le parole: « entro il termine perentorio del 30 settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 »;

b) nel comma 208 le parole: « fino al 30 settembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 28 febbraio 1998 »;

c) nel comma 209 dopo le parole: « i contribuenti » sono inserite le seguenti: « e i sostituti d'imposta ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 21.**

*Al comma 1, lettera a) e b) le parole: 28 febbraio 1998, sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile 1998.*

**Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.****21. 7. (ex 20.4).**

Giancarlo Giorgetti, Roscia,  
Apolloni, Bagliani.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: "1994 e 1995", sono sostituite dalle seguenti: '1994, 1995 e 1996";*

*a-ter) nel comma 205, le parole: "al-l'anno 1996", sono sostituite dalle seguenti: 'all'anno 1997";*

*conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996".*

**21. 5. (ex 20. 6.)**

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: "1994 e 1995", sono sostituite dalle seguenti: '1994, 1995 e 1996";*

*a-ter) nel comma 205, le parole: "al-l'anno 1996", sono sostituite dalle seguenti: 'all'anno 1997";*

*conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996".*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, adeguare le entrate nette per gli anni 1998, 1999 e 2000 con l'importo corrispondente agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.*

**21. 3 (ex 20. 8.)**

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: "1994 e 1995", sono sostituite dalle seguenti: '1994, 1995 e 1996";*

*a-ter) nel comma 205, le parole: "al-l'anno 1996", sono sostituite dalle seguenti: 'all'anno 1997";*

*conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996".*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**21. 2.** (ex 20. 9.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: “1994 e 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995 e 1996”;*

*conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.*

**21. 6.** (ex 20. 5.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: “1994 e 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995 e 1996”;*

*conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, adeguare le entrate nette per gli anni 1998, 1999 e 2000 con l'importo corrispondente agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.*

**21. 4** (ex 20. 7.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis) nel comma 204, primo periodo, le parole: “1994 e 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1994, 1995 e 1996”;*

*conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) nel comma 209, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1995” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**21. 1.** (ex 20. 10.)

Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis.) Al comma 204, le parole: “gli anni 1993, 1994, 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “1991 e precedenti, 1992, 1993 1994, 1995”.*

**21. 8.** (ex 20. 12.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: “31 dicembre 1995”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1996”.*

**21. 9.** (ex 20. 11.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi dal 204 al 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.

**21. 10. (ex 20. 13.)**

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Grillo, Carmelo Carrara.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. I pagamenti dovuti entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998 potranno essere effettuati anche ratealmente, ove il loro importo superi lire 500 milioni, ovvero effettuati in 9 rate quadrimestrali, ovvero entro 36 mesi, di cui il primo da effettuare proprio il 28 febbraio 1998, con il gravame, per il prosieguo della rateazione, del tasso di interesse tributario corrente.

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2 per cento.*

**21. 11. (ex 20. 15.)**

Danese.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, è

aggiunto il seguente periodo: "il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze sarà disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del Cipe".

**21. 13. (ex 20.30.)**

Governo.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

**21. 12. (ex 20. 2.)**

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

**Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.